



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 4158

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 2016

(Conversione in legge del DL 189/2016 - approvato dal Senato A.S. 2567)

N. 457 – 6 dicembre 2016



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 4158

Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli
eventi sismici del 2016

(Conversione in legge del DL 189/2016 – approvato dal Senato A.S. 2567)

N. 457 – 6 dicembre 2016

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 4158

Titolo breve: **Conversione in legge del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016**

Iniziativa: governativa
approvato con modifiche dal Senato

Commissione di merito: VIII Commissione

Relatore per la Commissione di merito: Carrescia

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente
verificata dalla Ragioneria generale
riferita al testo approvato dal Senato

INDICE

PREMESSA	- 7 -
ARTICOLI 1 E 2	- 8 -
AMBITO DI APPLICAZIONE E ORGANI DIRETTIVI.....	- 8 -
ARTICOLO 3	- 9 -
UFFICI SPECIALI PER LA RICOSTRUZIONE POST SISMA 2016.....	- 9 -
ARTICOLO 4	- 11 -
FONDO PER LA RICOSTRUZIONE DELLE AREE TERREMOTATE	- 11 -
ARTICOLO 4-BIS	- 11 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI STRUTTURE E MODULI ABITATIVI PROVVISORI	- 11 -
ARTICOLO 5	- 12 -
RICOSTRUZIONE PRIVATA	- 12 -
ARTICOLO 6	- 13 -
CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI FINANZIAMENTI AGEVOLATI	- 13 -
ARTICOLO 7	- 13 -
INTERVENTI DI RIPARAZIONE E RICOSTRUZIONE DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI O DISTRUTTI	- 13 -
ARTICOLO 8	- 14 -
INTERVENTI DI IMMEDIATA ESECUZIONE	- 14 -
ARTICOLO 9	- 14 -
CONTRIBUTI AI PRIVATI PER I BENI MOBILI DANNEGGIATI.....	- 14 -
ARTICOLO 10	- 15 -
RUDERI ED EDIFICI COLLABENTI.....	- 15 -
ARTICOLO 11	- 15 -
INTERVENTI SU CENTRI STORICI E SU CENTRI E NUCLEI URBANI E RURALI.....	- 15 -
ARTICOLO 12	- 16 -
PROCEDURA PER LA CONCESSIONE E L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI	- 16 -
ARTICOLO 13	- 17 -
INTERVENTI SU EDIFICI GIÀ FINANZIATI DA PRECEDENTI EVENTI SISMICI E NON ANCORA CONCLUSI	- 17 -

ARTICOLO 14	- 17 -
RICOSTRUZIONE PUBBLICA	- 17 -
ARTICOLO 14-BIS	- 18 -
INTERVENTI SUI PRESIDI OSPEDALIERI	- 18 -
ARTICOLO 15	- 19 -
SOGGETTI ATTUATORI DEGLI INTERVENTI RELATIVI ALLE OPERE PUBBLICHE E AI BENI CULTURALI	- 19 -
ARTICOLO 15-BIS	- 19 -
INTERVENTI IMMEDIATI SUL PATRIMONIO CULTURALE	- 19 -
ARTICOLO 15-TER	- 21 -
MISURE URGENTI PER LE INFRASTRUTTURE VIARIE	- 21 -
ARTICOLO 16	- 22 -
CONFERENZA PERMANENTE E COMMISSIONI PARITETICHE.....	- 22 -
ARTICOLO 17	- 22 -
<i>ART - BONUS</i>	- 22 -
ARTICOLO 17-BIS	- 24 -
EROGAZIONI LIBERALI NEI CONFRONTI DEI COMUNI COLPITI DA SISMA E DA EVENTI CALAMITOSI	- 24 -
ARTICOLO 18-BIS	- 25 -
MISURE URGENTI PER LO SVOLGIMENTO DELL'ANNO SCOLA-STICO 2016/2017	- 25 -
ARTICOLO 19	- 28 -
FONDO DI GARANZIA PER LE PMI IN FAVORE DELLE ZONE COLPITE DAL SISMA DEL 2016	- 28 -
ARTICOLO 20	- 28 -
SOSTEGNO ALLE IMPRESE DANNEGGIATE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 2016	- 28 -
ARTICOLO 21	- 29 -
DISPOSIZIONI PER IL SOSTEGNO E LO SVILUPPO DELLE AZIENDE AGRICOLE, AGROALIMENTARI E ZOOTECNICHE	- 29 -
ARTICOLO 22	- 31 -
PROMOZIONE TURISTICA	- 31 -
ARTICOLO 23	- 32 -
CONTRIBUTI INAIL PER LA MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILI PRODUTTIVI.....	- 32 -

ARTICOLO 24	- 32 -
INTERVENTI A FAVORE DELLE MICRO PICCOLE E MEDIE IMPRESE	- 32 -
ARTICOLO 25	- 33 -
RILANCIO DEL SISTEMA PRODUTTIVO	- 33 -
ARTICOLO 26	- 34 -
NORME IN MATERIA DI RISORSE FINANZIARIE DEGLI ENTI PARCO NAZIONALI COINVOLTI DAL SISMA	- 34 -
ARTICOLO 27	- 34 -
(PROGRAMMA PER LA REALIZZAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE AMBIENTALI)	- 34 -
ARTICOLO 28	- 35 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRATTAMENTO E TRASPORTO DEL MATERIALE DERIVANTE DAL CROLLO PARZIALE O TOTALE DEGLI EDIFICI.....	- 35 -
ARTICOLO 30	- 36 -
LEGALITÀ E TRASPARENZA	- 36 -
ARTICOLO 31	- 38 -
ULTERIORI DISPOSIZIONI PER LA RICOSTRUZIONE PRIVATA	- 38 -
ARTICOLO 34	- 39 -
QUALIFICA DEI PROFESSIONISTI	- 39 -
ARTICOLO 35	- 39 -
TUTELA DEI LAVORATORI	- 39 -
ARTICOLO 36-BIS	- 41 -
INFORMAZIONE SULLE MISURE DI SOSTEGNO ALLE POPOLAZIONI COLPITE	- 41 -
ARTICOLO 36-TER	- 41 -
DIVIETO DI INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI PER IL GIOCO LECITO.....	- 41 -
ARTICOLO 37	- 42 -
DIFFERIMENTO DEI TERMINI DI PAGAMENTO IN SITUAZIONI DI EMERGENZA	- 42 -
ARTICOLO 38	- 42 -
IMPIEGO DEL VOLONTARIATO DI PROTEZIONE CIVILE	- 42 -
ARTICOLO 39	- 43 -
RETI DELLA PROTEZIONE CIVILE E PIANO RADAR NAZIONALE	- 43 -

ARTICOLO 40	- 44 -
STANZIAMENTI RESIDUI DEL FONDO DI SOLIDARIETÀ DELL'UNIONE EUROPEA	- 44 -
ARTICOLO 41	- 44 -
DISPOSIZIONI INERENTI LA CESSIONE DI BENI.....	- 44 -
ARTICOLO 42	- 45 -
COORDINAMENTO CON LE ATTIVITÀ E GLI INTERVENTI ATTIVATI NELLA FASE DI PRIMA EMERGENZA	- 45 -
ARTICOLO 43	- 46 -
REPERIMENTO ALLOGGI PER LA LOCAZIONE	- 46 -
ARTICOLO 44	- 46 -
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CONTABILITÀ E BILANCIO	- 46 -
ARTICOLO 45 E ARTICOLO 52, COMMA 1	- 49 -
SOSTEGNO AL REDDITO DEI LAVORATORI	- 49 -
ARTICOLO 46	- 62 -
PERDITE D'ESERCIZIO ANNO 2016	- 62 -
ARTICOLO 47	- 62 -
DETASSAZIONE DI CONTRIBUTI, INDENNIZZI E RISARCIMENTI	- 62 -
ARTICOLO 48	- 63 -
PROROGA E SOSPENSIONE DI TERMINI IN MATERIA DI VERSAMENTI TRIBUTARI E CONTRIBUTIVI, NONCHÉ DI TERMINI AMMINISTRATIVI	- 63 -
ARTICOLO 49	- 74 -
TERMINI PROCESSUALI E SOSTANZIALI, COMUNICAZIONE E NOTIFICAZIONE DI ATTI.	- 74 -
ARTICOLO 50	- 74 -
STRUTTURA DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO E MISURE PER IL PERSONALE IMPIEGATO IN ATTIVITÀ EMERGENZIALI	- 74 -
ARTICOLO 50-BIS	- 78 -
PERSONALE DEI COMUNI E DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE	- 78 -
ARTICOLO 51	- 79 -
DISPOSIZIONI CONCERNENTI IL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO	- 79 -
ARTICOLO 51-BIS	- 82 -

NORME TRANSITORIE PER CONSENTIRE IL VOTO DEGLI ELETTORI FUORI RESIDENZA A CAUSA DEI RECENTI EVENTI SISMICI IN OCCASIONE DEL REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4 DICEMBRE 2016	- 82 -
ARTICOLO 52.....	- 83 -
DISPOSIZIONI FINANZIARIE.....	- 83 -

PREMESSA

Il disegno di legge dispone la conversione del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. Nel corso dell'esame presso il Senato, è stato presentato al medesimo ramo del Parlamento anche il disegno di legge di conversione del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni e dei territori interessati dagli eventi sismici del 2016. Il testo di tale secondo decreto è stato poi fatto confluire nel primo decreto.

A tal fine, nel corso dell'esame in sede referente, del DL n. 189/2016 presso la 5^a Commissione Bilancio del Senato, nella seduta del 17 novembre 2016 il Governo ha presentato l'emendamento 1.1000 che ha recepito il testo del DL n. 205/2016. Di conseguenza, il titolo del provvedimento è stato modificato in "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016" e nel ddl di conversione è stata inserita una disposizione (art. 1, comma 2) che abroga il DL n. 205/2016 e prevede che restino validi gli atti e i provvedimenti adottati e siano fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del predetto decreto.

Dopo l'approvazione del provvedimento da parte del Senato e la trasmissione alla Camera, è stata predisposta una relazione tecnica di passaggio corredata di un prospetto aggiornato degli effetti finanziari, riferito alle annualità 2016-2019.¹

Si esaminano di seguito le norme considerate dalla relazione tecnica nonché le altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

Per la descrizione della normativa, si rinvia al *Dossier di documentazione*² contenente le schede di lettura riferito alle singole disposizioni.

EFFETTI FINANZIARI QUANTIFICATI DALLA RELAZIONE TECNICA

La relazione tecnica ed il prospetto riepilogativo quantificano come segue gli effetti finanziari netti ascritti alle norme.

¹ Cfr. Nota di trasmissione del MEF-RGS, prot. n. 93521 del 2 dicembre 2016

² *Dossier* Progetti di legge n. 506/2, a cura del Servizio Studi della Camera e dei Servizi Studi e Bilancio del Senato.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Totale entrate	106,07	190,20	-10,10	-7,00	-251,19	-187,50	304,73	30,93	-251,19	-187,50	304,73	30,93
Totale spese	106,07	190,20	-51,20	-7,45	-255,84	-206,43	294,00	29,85	-255,84	-206,43	294,00	29,85
Saldo	0,00	0,00	41,10	0,45	4,64	18,93	10,73	1,08	4,64	18,93	10,73	1,08

Segno “-” = riduzione del saldo

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 e 2

Ambito di applicazione e organi direttivi

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica evidenzia che la disposizione in esame (articolo 1) disciplina l'ambito di applicazione del decreto, diretto a regolare gli interventi per la ricostruzione, l'assistenza della popolazione e la ripresa economica dei comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 (allegato 1), e dei comuni interessati ai nuovi eventi sismici verificatisi successivamente a tale data (allegato 2).

Inoltre, per una serie di comuni (Teramo, Rieti, Ascoli Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto) le norme del decreto si applicano limitatamente ai singoli soggetti danneggiati, che dichiarino l'inagibilità del fabbricato, casa di abitazione, studio professionale o azienda, visti i danni limitati e il tessuto economico-sociale inalterato. Si prevede in ogni caso che la disciplina introdotta resti in vigore fino al 31 dicembre 2018.

Inoltre, il Commissario provvede all'attuazione degli interventi previsti ed in particolare assicura una ricostruzione unitaria e omogenea dei territori colpiti dal sisma, con i presidenti delle Regioni interessate che operano in qualità di Vice Commissari, in tal senso delegati dal Commissario straordinario a svolgere le funzioni a lui attribuite.

Secondo la RT le disposizioni, stante il carattere meramente ordinamentale, non comportano effetti finanziari negativi.

Si prevede infine la costituzione di una cabina di coordinamento, presieduta dal Commissario delegato per il coordinamento della ricostruzione, nonché di un comitato istituzionale in ogni Regione interessata, con il compito di condividere e dare attuazione alle scelte strategiche inerenti la ricostruzione, al funzionamento dei quali si provvede

nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente e pertanto le disposizioni non comportano effetti finanziari negativi.

La relazione tecnica, inoltre, riguardo alla disposizione che elenca i compiti specifici del Commissario delegato e dei Vice Commissari (articolo 2) afferma che, stante il suo carattere procedurale, la stessa non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

In particolare, sulla previsione della ricognizione del patrimonio immobiliare invenduto da parte del Commissario straordinario, la RT sottolinea come, trattandosi di una previsione programmatica a carattere ricognitivo, la disposizione non comporta oneri aggiuntivi e le attività conseguenti saranno realizzate con le risorse a disposizione a legislazione vigente.

Al riguardo si rileva che i commi 5 e 6 dell'articolo 1 prevedono la costituzione, rispettivamente, della Cabina di coordinamento della ricostruzione e dei Comitati istituzionali regionali al cui funzionamento si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente. L'articolo 2 esplicita in dettaglio le funzioni che spettano al Commissario straordinario e ai vice commissari, ma non fornisce indicazioni circa gli emolumenti o rimborsi ad essi eventualmente spettanti.

A tal proposito si osserva che la relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni ed afferma la neutralità finanziaria delle stesse. Andrebbero quindi acquisiti elementi volti a confermare la effettiva possibilità di attuare le norme ad invarianza di oneri, anche con riferimento ad eventuali compensi spettanti ai soggetti coinvolti.

ARTICOLO 3

Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Personale a tempo determinato degli Uffici per la ricostruzione		3,0	3,0		3,0	3,0		3,0	3,0
Maggiori entrate tributarie e contributive (effetti indotti)									
Personale a tempo determinato degli Uffici per la ricostruzione					1,5	1,5		1,5	1,5

Gli effetti relativi all'onere recato per il 2016, pari a 0,75 milioni di euro, non sono esposti in quanto ricompresi negli effetti recati dall'articolo 4.

La relazione tecnica descrive il contenuto della norma che prevede che in ciascuna delle quattro Regioni interessate dal decreto venga istituito un ufficio comune denominato Ufficio speciale per la ricostruzione post sisma 2016, con dotazione di personale fissata sulla base di una convenzione-tipo adottata dal Commissario e personale comandato o distaccato da Regioni, Province e Comuni interessati.

Le Regioni, le Province e i Comuni interessati possono assumere personale, strettamente necessario ad assicurare la piena funzionalità degli Uffici speciali per la ricostruzione, con forme contrattuali flessibili, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale previsti dalla normativa vigente. In tal senso, la spesa complessiva è di 0,75 milioni di euro per l'anno 2016 e 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018, con oneri a cui si fa fronte per l'anno 2016 a valere sul fondo di cui all'articolo 4 e per gli anni 2017 e 2018 ai sensi dell'articolo 52. L'assegnazione delle risorse finanziarie è effettuata con provvedimento del Commissario.

Agli Uffici speciali per la ricostruzione possono essere assegnate parte delle 225 unità di personale con professionalità tecnico-specialistiche di cui si avvale la struttura commissariale ai sensi dell'articolo 50, mentre le disposizioni che descrivono l'attività degli Uffici speciali per la ricostruzione hanno carattere ordinamentale.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare in quanto l'onere è configurato quale limite massimo di spesa.

ARTICOLO 4

Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori spese in conto capitale												
Fondo per la ricostruzione	200				90	55	55		90	55	55	

La relazione tecnica descrive il contenuto della norma che prevede la costituzione di un fondo per la ricostruzione con una dotazione iniziale di 200 mln per il 2016, per l'attuazione degli interventi di immediata necessità. Le risorse affluiscono alla contabilità speciale intestata al Commissario. Sulla medesima contabilità confluiscono inoltre le donazioni raccolte tramite il numero 45500. Secondo la relazione tecnica, tali disposizioni, disciplinando l'utilizzo di risorse derivanti da atti di liberalità dei privati, non determinano effetti finanziari negativi.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, in quanto l'onere è configurato quale limite massimo di spesa ed è finalizzato a finanziare i soli "interventi di immediata necessità".

Quanto alle donazioni, andrebbe confermato che l'utilizzo delle relative risorse non determini effetti di cassa in relazione ad un possibile disallineamento temporale tra acquisizione delle medesime somme e loro utilizzo.

ARTICOLO 4-bis

Disposizioni in materia di strutture e moduli abitativi provvisori

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che agli oneri conseguenti all'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse stanziare per la gestione dell'emergenza, nell'ambito del fondo per le emergenze nazionali (FEN), di cui all'articolo 5, comma 5-*quinqüies* della legge n. 225 del 1992.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione disciplina la procedura diretta all'installazione di moduli abitativi provvisori rimovibili (*containers*), al fine di far fronte alle urgenti esigenze abitative delle popolazioni colpite dal sisma. In proposito non vi sono osservazioni da formulare, in quanto la norma prevede che agli oneri conseguenti alla sua attuazione si provveda nei limiti delle risorse stanziare per la gestione dell'emergenza nell'ambito del Fondo per le emergenze nazionali (FEN) di cui all'articolo 5, comma 5-*quinques*, della legge n. 225/1992.

In base a quanto previsto dalla norma richiamata, a decorrere dall'anno finanziario 2014, la dotazione del Fondo per le emergenze nazionali è determinata annualmente nell'ambito della manovra di finanza pubblica. Sul conto finanziario della Presidenza del Consiglio dei ministri, al termine di ciascun anno, dovranno essere evidenziati, in apposito allegato, gli utilizzi delle risorse finanziarie del «Fondo per le emergenze nazionali».

ARTICOLO 5

Ricostruzione privata

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non determinano effetti finanziari negativi perché si limitano a stabilire le procedure con le quali saranno erogati i contributi per la ricostruzione privata, che saranno concessi con gli stanziamenti che allo scopo saranno definiti con la legge di bilancio in relazione all'ammontare dei danni.

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica non ascrive effetti alla disposizione in esame, affermando che la stessa si limita a stabilire le procedure con le quali saranno erogati – con le modalità del finanziamento agevolato assistito da garanzia statale e la concessione di un credito di imposta in misura equivalente alla quota capitale e interessi - i contributi per la ricostruzione privata. I relativi stanziamenti sono definiti con la legge di bilancio. In proposito si evidenzia che il disegno di legge di bilancio (articolo 1, comma 362, lettera *a*)), attualmente in corso di esame al Senato, autorizza la spesa di 100 mln nel 2017 e 200 milioni dal 2018 al 2047 per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione

all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo in esame.

Si rileva, inoltre, che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al ddl di bilancio ascrive al citato comma 362, lettera a), un effetto di maggiore spesa in conto capitale pari a 100 milioni nel 2017 e 200 milioni annui negli anni 2018 e 2019 sul saldo netto da finanziare e pari a 400 milioni nel 2017, 500 milioni nel 2018 e 600 milioni nel 2019 sui saldi di fabbisogno e indebitamento.

Si evidenzia, quindi, che i contributi in esame verranno concessi nel limite delle risorse disponibili di cui al citato comma 362 del disegno di legge di bilancio.

In proposito andrebbe acquisita una conferma merito all'idoneità della procedura prevista dalla disposizione in esame a garantire il rispetto del suddetto limite di spesa.

ARTICOLO 6

Criteria e modalità per la concessione dei finanziamenti agevolati

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni rivestono carattere procedurale e dunque non comportano effetti finanziari negativi.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento al carattere procedurale delle disposizioni.

ARTICOLO 7

Interventi di riparazione e ricostruzione degli immobili danneggiati o distrutti

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che con la norma viene specificato il livello di capacità di resistere alle azioni sismiche, diversificato in base alle zone di classificazione (lett. a), adeguamento sismico (lett. b) o miglioramento sismico (lett. c) che le diverse tipologie di interventi finanziati di riparazione, ripristino o ricostruzione devono perseguire. Trattandosi di norma di natura procedurale, secondo la RT non si rilevano effetti finanziari negativi.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica in merito al carattere procedurale della disposizione.

ARTICOLO 8

Interventi di immediata esecuzione

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni disciplinano gli interventi di immediata esecuzione concernenti gli edifici con danni lievi e trovano applicazione nell'ambito delle risorse disponibili ai sensi dell'articolo 5.

Al riguardo si rileva che la concessione del contributo, previsto dalla norma in esame, per gli interventi di immediata esecuzione per edifici con danni lievi non classificati agibili avviene nell'ambito delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata, individuate ai sensi dell'articolo 5 del provvedimento in esame.

Il citato articolo 5 si limita a stabilire le procedure con le quali saranno erogati – con le modalità del finanziamento agevolato assistito da garanzia statale e la concessione di un credito di imposta in misura equivalente alla quota capitale e interessi - i contributi per la ricostruzione privata. I relativi stanziamenti sono definiti con la legge di bilancio. Infatti, il ddl di bilancio (articolo 1, comma 362, lettera a)), attualmente all'esame del Senato, autorizza la spesa di 100 mln nel 2017 e 200 milioni dal 2018 al 2047 per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo in esame.

Si rileva, inoltre, che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al ddl di bilancio ascrive al citato comma 362, lettera a), un effetto di maggiore spesa in conto capitale pari a 100 milioni nel 2017 e 200 milioni annui negli anni 2018 e 2019 sul saldo netto da finanziare e pari a 400 milioni nel 2017, 500 milioni nel 2018 e 600 milioni nel 2019 sui saldi di fabbisogno e indebitamento.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare anche alla luce di quanto evidenziato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 9

Contributi ai privati per i beni mobili danneggiati

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce che, secondo la disposizione in esame, per i beni mobili distrutti o danneggiati può essere assegnato un contributo secondo le modalità, i criteri e i limiti definiti con ordinanza del Commissario delegato. Per i beni mobili non registrati può essere concesso solo un contributo forfettario. La relazione afferma quindi che trattandosi di una facoltà i cui criteri e limiti di assegnazione sono definiti con ordinanza del Commissario delegato, la disposizione potrà trovare applicazione nell'ambito delle risorse disponibili.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 10

Ruderi ed edifici collabenti

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che gli interventi di cui al presente articolo trovano attuazione, come espressamente previsto, nel limite delle risorse disponibili.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare in relazione alla norma in esame, che prevede la concessione di un contributo, nei limiti delle risorse disponibili, per le spese sostenute per la demolizione degli immobili che alla data del sisma non avevano i requisiti per essere utilizzabili a fini residenziali o produttivi.

ARTICOLO 11

Interventi su centri storici e su centri e nuclei urbani e rurali

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni disciplinano l'adozione degli strumenti urbanistici per la ricostruzione. In particolare, si prevede che gli Uffici speciali curino la pianificazione urbanistica predisponendo strumenti urbanistici attuativi completi dei relativi piani finanziari per gli interventi di ricostruzione pubblica e privata (edifici residenziali e immobili destinati ad attività produttive).

Trattandosi di disposizioni di natura procedurale, la RT non rileva effetti finanziari negativi.

Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica in base alla quale dalla disposizione in esame non si rilevano effetti finanziari negativi.

Quanto al potere sostitutivo che i comuni possono esercitare nei confronti dei privati non aderenti al consorzio, andrebbero chiariti gli effetti finanziari qualora il costo degli interventi di riparazione, ripristino e ricostruzione per gli immobili privati risulti superiore al contributo ricevuto. In tali casi, nonostante la previsione di un'azione di rivalsa nei confronti dei proprietari, non potrebbe escludersi l'evenienza del mancato soddisfacimento delle pretese creditorie del comune con oneri a carico della finanza pubblica. In proposito andrebbe acquisita la valutazione del Governo.

ARTICOLO 12

Procedura per la concessione e l'erogazione dei contributi

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che i contributi verranno concessi, secondo la disciplina di dettaglio definita da ordinanze del Commissario, nei limiti delle risorse disponibili.

Con riferimento alla modifica introdotta al comma 1 nel corso dell'esame al Senato, che prevede che la scheda AeDES venga redatta anche da parte del personale tecnico del comune o da personale tecnico e specializzato in supporto al comune, appositamente formato, la RT afferma che la disposizione prevede esplicitamente l'assenza di maggiori oneri per la finanza pubblica, nel presupposto che si possano utilizzare risorse umane già disponibili a legislazione vigente.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare in quanto, come espressamente previsto dalla norma in esame, i contributi sono concessi nei limiti delle risorse disponibili e tenuto conto di quanto affermato dalla RT con riferimento delle modifiche introdotte al comma 1.

ARTICOLO 13

Interventi su edifici già finanziati da precedenti eventi sismici e non ancora conclusi

Il prospetto riepilogativo non considera la norma.

La relazione tecnica afferma quanto segue:

- quanto ai commi 1 e 2, la disposizione è volta a specificare l'ambito di applicazione del provvedimento;
- quanto al comma 4 (che prevede la finanziabilità di interventi limitatamente ai casi in cui l'aggravamento dei danni per i preesistenti edifici già dichiarati inagibili a seguito del sisma del '97 comporti pericolo per la pubblica incolumità), la disposizione non comporta effetti in quanto, in mancanza della stessa, il Commissario avrebbe dovuto comunque far fronte a tali ipotesi, trattandosi di istanze che avrebbero già potuto trovare soddisfazione ai sensi del decreto, che prevede anche per i comuni fuori cratere la possibilità di intervenire per danni riconducibili all'evento sismico (in tutto o in parte). Peraltro, la relazione tecnica aggiunge che, secondo comunicazioni commissariali, la platea degli eventuali beneficiari non incide sostanzialmente rispetto alla platea complessiva dei beneficiari dei contributi previsti dal decreto-legge.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 14

Ricostruzione pubblica

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica riporta il contenuto della disposizione che disciplina la ricostruzione pubblica, rinviando alle ordinanze del Commissario delegato la disciplina del finanziamento per la ricostruzione, la riparazione ed il ripristino degli edifici pubblici e l'approvazione della programmazione degli interventi.

Viene specificato che le risorse per il ripristino degli edifici scolastici danneggiati sono destinabili alla costruzione di nuovi edifici compresi nella programmazione della rete scolastica e anche nella riprogrammazione per gli anni 2016, 2017 e 2018. In tal senso, l'estensione temporale al triennio 2016-2018 non comporta effetti finanziari negativi, in quanto la costruzione delle sedi scolastiche potrà avvenire nell'ambito delle risorse

disponibili. L'attività istruttoria avente ad oggetto i progetti da realizzare è svolta dal Commissario delegato, che con proprio decreto concede il contributo diretto.

Per la concessione dei contributi diretti per gli interventi di ricostruzione pubblica, il Commissario straordinario può essere autorizzato, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, a stipulare appositi mutui di durata massima venticinquennale, con oneri di ammortamento a carico del bilancio dello Stato.

Infine, le procedure di gara per la realizzazione dei progetti sono realizzate dalla Centrale unica di committenza di cui al successivo articolo 18. La disposizione non comporta effetti finanziari negativi, atteso che gli interventi verranno finanziati nel limite delle risorse stanziato allo scopo.

Al riguardo, appare necessario che siano fornite ulteriori indicazioni volte a chiarire la portata finanziaria del comma 8, che prevede la possibilità di autorizzare la stipula di mutui venticinquennali per l'erogazione di contributi diretti. A tal proposito andrebbero in particolare chiariti gli effetti sui saldi di indebitamento e di fabbisogno delle operazioni in questione, che dovrebbero riflettere anche l'attualizzazione dei contributi medesimi e il relativo impatto in termini di cassa, in relazione alla dinamica di effettivo utilizzo delle risorse ricavate dalla stipula dei mutui.

ARTICOLO 14-bis

Interventi sui presidi ospedalieri

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non comporta oneri in quanto si tratta di interventi da adottarsi con ordinanza di protezione civile a valere sulle risorse stanziato per l'emergenza.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione in esame prevede che le Regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 effettuino sui presidi ospedalieri le verifiche tecniche e la valutazione del fabbisogno finanziario necessario al miglioramento sismico delle medesime strutture. In proposito, pur prendendo atto di quanto evidenziato dalla RT, secondo la quale le modifiche sono effettuate a valere sulle risorse stanziato per l'emergenza, si evidenzia

l'opportunità di acquisire ulteriori elementi volti ad individuare l'ammontare delle risorse finanziarie disponibili per le finalità in esame.

ARTICOLO 15

Soggetti attuatori degli interventi relativi alle opere pubbliche e ai beni culturali

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma che individua i soggetti attuatori della ricostruzione delle opere pubbliche e dei beni culturali (Regioni, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo e Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nonché le Diocesi nei casi di interventi finanziati con risorse proprie), afferma che, trattandosi di norme di natura procedurale, non si rilevano effetti finanziari negativi.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare, stante il carattere procedurale delle norme.

ARTICOLO 15-bis

Interventi immediati sul patrimonio culturale

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti												
Incarichi di collaborazione segreteria tecnica di progettazione del Soprintendente speciale (comma 6 lettera a)		0,50	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50		0,50	0,50	0,50
Reclutamento unità di personale ufficio del Soprintendente speciale (comma 6 lettera b)		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80		0,80	0,80	0,80
Maggiori entrate tributarie/contributive												
Incarichi di collaborazione segreteria tecnica di progettazione del Soprintendente speciale (effetti riflessi) (comma 6 lettera a)						0,24	0,24	0,24		0,24	0,24	0,24
Reclutamento unità di personale ufficio del Soprintendente speciale (effetti riflessi) (comma 6 lettera b)						0,39	0,39	0,39		0,39	0,39	0,39

La **relazione tecnica** si limita a ribadire il contenuto delle disposizioni, sia per quanto concerne le norme procedurali per l'avvio tempestivo di interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in conseguenza degli eventi sismici verificatisi dal 24 agosto 2016, che non comportano effetti negativi per la finanza pubblica (commi 1-5), sia per quanto riguarda le disposizioni – ai cui oneri si provvede ai sensi dell'art. 52 – relative all'organizzazione dell'Ufficio del Soprintendente speciale, che si può avvalere di una segreteria tecnica di progettazione e che può reclutare personale di supporto (comma 6).

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare sulle disposizioni relative all'avvio tempestivo di interventi di tutela e ricostruzione del patrimonio storico e artistico danneggiato in conseguenza degli eventi sismici, dal momento che si tratta di disposizioni di carattere prevalentemente procedurale (commi 1-5).

Nulla da osservare, altresì, sull'intervento relativo all'Ufficio del Soprintendente speciale, della durata di 5 anni, che prevede la costituzione di una segreteria tecnica di progettazione (20 unità, presso il Segretariato generale del MIBACT, entro il limite di spesa di 500.000 euro annui) e il reclutamento di personale di supporto (fino a 20 unità, entro il limite di spesa di

800.000 euro annui), tenuto conto che i relativi oneri sono previsti entro limiti massimi di spesa.

ARTICOLO 15-ter

Misure urgenti per le infrastrutture viarie

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che le norme - introdotte durante l'esame al Senato – prevedono che per gli interventi di messa in sicurezza e il ripristino della viabilità delle infrastrutture stradali di interesse nazionale, rientranti nella competenza di ANAS, interessate dagli eventi sismici, il medesimo ente provveda in qualità di soggetto attuatore della protezione civile, operando, in via di anticipazione, a valere sulle risorse dell'apposito Fondo che raccoglie le risorse del bilancio dello Stato destinate ad ANAS SpA³.

Per il coordinamento degli interventi della viabilità delle infrastrutture stradali rientranti nella competenza delle Regioni e degli enti locali, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, ANAS S.p.a. opera in qualità di soggetto attuatore della protezione civile e provvede direttamente, ove necessario, anche in ragione della effettiva capacità operativa degli enti interessati, all'esecuzione degli interventi, operando sempre in via di anticipazione a valere sulle risorse del predetto Fondo (comma 1).

Viene contestualmente modificato l'articolo 1, comma 875, della L. 208/2015, estendendo anche alle strade comunali la normativa che autorizza l'ANAS a effettuare interventi di manutenzione straordinaria nei territori nei quali è stato dichiarato lo stato di emergenza (comma 2).

La relazione tecnica afferma che, trattandosi di risorse già previste a legislazione vigente, le disposizioni non comportano effetti negativi per la finanza pubblica.

In proposito appare utile acquisire elementi volti a confermare – in considerazione dell'entità degli interventi previsti e della loro modulazione temporale - che le risorse, di cui al Fondo di cui all'articolo 1, comma 868, della L. 208/2015, siano effettivamente idonee a consentire l'attuazione delle misure in esame, senza pregiudicare altri interventi già programmati a valere sulle medesime disponibilità.

Si rileva in proposito che lo sviluppo temporale delle spese potrebbe interessare anche l'esercizio 2017 in considerazione degli eventi sismici verificatisi successivamente al 20 agosto 2016. In proposito appare utile acquisire l'avviso del Governo.

³ Di cui all'articolo 1, comma 868, della L. 208/2015.

ARTICOLO 16

Conferenza permanente e Commissioni paritetiche

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma, che istituisce un organo unico di direzione, coordinamento e decisione a competenza intersettoriale denominato “Conferenza permanente”, e una “Commissione paritetica” presso ogni regione. La relazione afferma che gli eventuali oneri derivanti dal funzionamento della Conferenza permanente e delle Commissioni paritetiche saranno considerati nell'ambito delle ordinanze del Commissario adottate ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e posti a carico delle risorse di cui alla contabilità speciale prevista dall'articolo 4, comma 3.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare alla luce di quanto precisato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 17

Art - bonus

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Minori entrate												
Persone fisiche			0,5	0,9			0,5	0,9			0,5	0,9
Maggiori spese in conto capitale												
Persone giuridiche			1,30	2,10			1,30	2,10			1,30	2,10

La relazione tecnica, ai fini della stima, ipotizza che le erogazioni liberali in esame versate dalle persone fisiche siano pari ad un terzo delle erogazioni liberali raccolte dalla protezione civile in occasione del sisma, per un totale di circa 6,7 milioni di euro. La RT ipotizza, inoltre, che tale somma sia erogata da persone fisiche e società nella stessa proporzione delle erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche indicate nelle dichiarazioni dei redditi. Si stimano quindi erogazioni per un importo complessivo di circa 1,9 e 4,8 milioni di euro, effettuate rispettivamente da persone fisiche e società, e che ciascun ammontare sia erogato in 3 anni per quote di pari importo.

Ipotizzando a fini prudenziali che tali erogazioni siano ulteriori rispetto a quelle che godono delle vigenti agevolazioni (detrazione ai fini IRPEF e deduzione ai fini IRES), applicando l'aliquota del 65 per cento e la rateizzazione in tre quote di pari importo, la RT stima una perdita di competenza annua in termini di IRPEF relativa alla singola rata pari a -0,1 milioni di euro e di IRES pari a -0,3 milioni di euro.

Considerando che la disposizione in esame esplicherà i propri effetti a decorrere dall'anno 2017, l'andamento finanziario risulta il seguente (in milioni di euro):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRPEF	0	-0,2	-0,4	-0,5	-0,2	-0,03	0,1	0
IRES	0	-0,6	-0,9	-1,3	-0,4	-0,1	0,3	0
TOTALE	0	-0,8	-1,3	-1,8	-0,6	-0,13	0,4	0

Considerata l'estensione territoriale della disposizione in esame con l'inclusione delle aree colpite dagli eventi sismici del mese di novembre 2016, a seguito delle modifiche approvate in Senato, la RT stima un ammontare complessivo di erogazioni liberali relativo alla totalità dei comuni interessati (allegati 1 e 2) di circa 15 milioni di euro, con un incremento rispetto alla quantificazione originaria di circa 8,3 milioni di euro.

Applicando la stessa metodologia utilizzata in precedenza e considerando che tale dispositivo normativo sarà pienamente operativo a partire dall'anno 2017, si stimano i seguenti ulteriori effetti finanziari in termini di cassa (in milioni di euro):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRPEF	0	-0,3	-0,5	-0,6	-0,2	-0,04	0,1	0,0
IRES	0	-0,7	-1,2	-1,6	-0,5	-0,1	0,3	0,0
TOTALE	0	-1,0	-1,7	-2,2	-0,7	-0,14	0,4	0,0

Complessivamente gli effetti finanziari connessi alla disposizione in esame risultano i seguenti (in milioni di euro):

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
IRPEF	0	-0,5	-0,9	-1,1	-0,4	-0,07	0,2	0
IRES	0	-1,3	-2,1	-2,9	-0,9	-0,2	0,6	0
TOTALE	0	-1,8	-3,0	-4,0	-1,3	-0,27	0,8	0

Al riguardo si rileva, preliminarmente, che le disposizioni in esame estendono alle erogazioni liberali per interventi di restauro, manutenzione e protezione di beni culturali di

interesse religioso nei territori colpiti dagli eventi sismici il credito di imposta di cui all'articolo 1, comma 1, del D.L. n. 83/2014 (*Art bonus*). Si ricorda che tale agevolazione a sostegno della cultura, originariamente introdotta solo per un triennio, è divenuta permanente alla luce delle modifiche apportate al citato articolo 1 del DL 83/2014 dal comma 318, lettera a), dell'articolo 1 della L. n. 208/2015. Tenuto conto che la disposizione in esame richiama espressamente (al comma 1) l'applicazione del citato articolo 1 del DL n. 83 del 2014, anche l'estensione ora prevista dovrebbe considerarsi permanente. Tuttavia la quantificazione effettuata dalla relazione tecnica e i conseguenti effetti scontati nel prospetto riepilogativo sembrano limitati ad un triennio. In proposito andrebbero acquisiti chiarimenti.

Con riferimento alla quantificazione degli effetti di gettito effettuata dalla relazione tecnica originaria, andrebbero forniti ulteriori elementi informativi in merito alle ipotesi utilizzate (ad esempio la ripartizione delle erogazioni liberali fra persone fisiche e giuridiche), tenuto conto, fra l'altro, dei dati a disposizione delle amministrazioni relativi all'agevolazione in esame. Infine, con specifico riferimento agli effetti ascritti all'estensione del credito d'imposta alle zone comprese nell'allegato 2, andrebbero esplicitati i dati e gli elementi sottostanti la quantificazione degli stessi.

ARTICOLO 17-bis

Erogazioni liberali nei confronti dei comuni colpiti da sisma e da eventi calamitosi

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica precisa che la disposizione riguarda le erogazioni liberali di contributi volontari in denaro a favore dello Stato e dei comuni colpiti da eventi sismici o calamitosi. In particolare, il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con la Conferenza unificata, determina i criteri di erogazione di tali contributi, vigila sul loro impiego e comunica entro il 31 marzo dell'anno successivo all'Agenzia delle entrate l'elenco dei soggetti erogatori e l'ammontare dei versamenti.

La RT afferma che, rispetto alle previsioni iscritte in bilancio, la disposizione in esame non comporta variazioni di gettito, considerato che l'ammontare delle erogazioni liberali per le quali si scontano i relativi effetti in bilancio resta tale, in quanto:

- in via generale, la propensione da parte di tutte le imprese ad effettuare erogazioni liberali, *ex art. 100, comma 2, del TUIR*, è nel complesso limitata (solo 18.000 soggetti rispetto all'intera platea delle imprese);
- l'ambito dei soggetti destinatari delle erogazioni in parola (solo donazioni ai comuni ed al Commissario) è circoscritto;
- la "fonte d'innescò" della deduzione è peculiare, in quanto legata ad un evento emergenziale (in seguito ad eventi sismici o calamitosi che hanno colpito l'ente);
- si realizza un effetto di sostituzione rispetto ad altre tipologie di erogazioni liberali all'accadere dell'evento calamitoso.

Al riguardo, pur tenendo conto di quanto evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento alla propensione dei soggetti ad effettuare erogazioni liberali, all'ambito applicativo e all'effetto di sostituzione che si verrebbe a realizzare con le altre tipologie di erogazioni liberali, andrebbe valutata la prudenzialità della mancata quantificazione di effetti di minor gettito connessi alla disposizione in esame. Ciò anche in considerazione del fatto che la norma, modificando il TUIR, estende in via permanente l'ambito applicativo della deducibilità per erogazioni liberali e che la motivazione dell'erogazione liberale in esame (eventi sismici o calamitosi), pur essendo peculiare, così come evidenziato dalla relazione tecnica, comporta un'adesione presumibilmente superiore rispetto a quella che si registra in via ordinaria per le erogazioni liberali. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.

ARTICOLO 18-bis

Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scola-stico 2016/2017

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti												
Misure urgenti per lo svolgimento dell'anno scolastico 2016/2017 (comma 2)	5,00	15,00			5,00	15,00			5,00	15,00		
Minori spese correnti												
Riduzione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui art. 1, comma 601 legge n. 296/2006 (comma 5 lettera a)	5,00				5,00				5,00			
Riduzione del Fondo "La buona scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" di cui all'art.1, comma 202 della legge 107/2015 (comma 5 lettera b)		15,00				15,00				15,00		

La relazione tecnica afferma che la disposizione è finalizzata a consentire interventi che comportano nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica nella misura in cui consentono di derogare ai parametri attualmente vigenti e di istituire un numero superiore di classi nonché ulteriori posti di personale docente, educativo e ATA.

Secondo la RT gli effetti finanziari sono limitati a 20 milioni di euro (5 milioni nel 2016 e 15 milioni nel 2017, in relazione ad una maggiore spesa media di 2,5 milioni per ciascuno dei mesi da novembre 2016 a giugno 2017 compresi), che saranno suddivisi tra le finalità di cui sopra, le regioni e gli ordini di scuola interessati, con successivo decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Infine, per la copertura degli oneri, la RT segnala che si provvede:

- per l'anno 2016, mediante riduzione del Fondo di funzionamento delle istituzioni scolastiche (articolo 1, comma 601, della legge n. 296/2006), a valere sulla quota tutt'ora non gravata da obbligazioni giuridicamente perfezionate;
- per l'anno 2017, mediante riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107/2015, che è ampiamente capiente rispetto alla riduzione proposta.

Al riguardo, si rileva che gli interventi previsti dalla norma (deroga ai parametri vigenti per la costituzione delle classi scolastiche, facoltà per i dirigenti scolastici di istituire ulteriori posti

di personale docente ed ATA) sono ricondotti ad un limite di spesa corrispondente alla spesa autorizzata, pari a 5 mln per il 2016 e 15 mln per il 2017. Inoltre è prevista una clausola di monitoraggio e la possibilità di variazioni compensative di bilancio in caso di scostamenti. Non si hanno pertanto osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Peraltro, dal momento che la RT non fornisce indicazioni che consentano di valutare l'adeguatezza del citato stanziamento rispetto alle esigenze derivanti dalla norma in esame, sarebbero utili elementi di valutazione in tal senso.

In merito ai profili di copertura finanziaria, si evidenzia che agli oneri per il personale della scuola, di cui all'autorizzazione di spesa, recata dal comma 2 del presente articolo, pari a 5 milioni di euro per il 2016 e a 15 milioni di euro per il 2017, si provvede:

a) quanto a 5 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 601, della legge n. 296 del 2006, relativa al Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche (cap. 1194 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca);

b) quanto a 15 milioni di euro per il 2017, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 202, della legge n. 107 del 2015, relativa al Fondo "la Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" (cap. 1285 dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca).

Al riguardo si segnala che il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche, come risulta da un'interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca le necessarie disponibilità per l'anno 2016. Si segnala altresì che nel bilancio di previsione per il triennio 2016-2018, il Fondo "la Buona Scuola per il miglioramento e la valorizzazione dell'istruzione scolastica" reca uno stanziamento di 111,5 milioni di euro per l'anno 2017, mentre nel disegno di legge di bilancio per il triennio 2017-2019 lo stanziamento previsto per il medesimo Fondo è elevato a 391,3 milioni di euro per il medesimo anno 2017.

Tutto ciò premesso appare comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle

sopra indicate risorse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

ARTICOLO 19

Fondo di garanzia per le PMI in favore delle zone colpite dal sisma del 2016

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che, poiché il Fondo di garanzia PMI opera nel limite delle risorse disponibili, dalla disposizione non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 20

Sostegno alle imprese danneggiate dagli eventi sismici del 2016

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che agli oneri recati dalla disposizione si provvede con le risorse del Fondo di cui all'articolo 4.

Al riguardo si evidenzia che la disposizione in esame trasferisce una quota, pari a complessivi 35 milioni di euro, delle risorse del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4 del provvedimento in esame, sulle contabilità speciali intestate ai Presidenti delle Regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 per la concessione di agevolazioni alle imprese danneggiate. In proposito non vi sono osservazioni da formulare alla luce di quanto affermato dalla relazione tecnica e nel presupposto che l'utilizzo delle risorse in esame non pregiudichi altri interventi finanziati dal predetto Fondo. In proposito appare utile una conferma.

ARTICOLO 21

Disposizioni per il sostegno e lo sviluppo delle aziende agricole, agroalimentari e zootecniche

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto delle norme e afferma quanto segue:

- circa il comma 1, le disposizioni, a carattere prevalentemente procedurale, comunque trovano copertura ai sensi dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 393/2016, nell'ambito delle risorse stanziata per l'emergenza. La norma non comporta pertanto nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;

- circa il comma 2, la disposizione non comporta effetti negativi per la finanza pubblica, considerato che si tratta di una diversa finalizzazione di risorse che si trovano già nella disponibilità di ISMEA, istituto non compreso nell'elenco ISTAT delle pubbliche amministrazioni;

- circa il comma 3, si tratta di risorse ancora non ripartite e quindi disponibili a legislazione vigente di cui viene riservata una quota a una specifica finalità. Pertanto, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato;

- circa il comma 4, si tratta di utilizzo di risorse già disponibili a legislazione vigente, non rilevandosi pertanto effetti finanziari negativi;

- circa il comma 4-*bis* (che prevede l'integrazione delle risorse europee assegnate all'Italia per il sostegno ai settori della zootecnia per euro 10.942.300, da destinare esclusivamente al sostegno integrativo degli allevatori dei comuni colpiti dal recente sisma), la RT rammenta che con il Regolamento UE n. 1613/2016 la Commissione europea ha previsto una serie di possibili misure a sostegno dei settori zootecnici che nel corso di questi ultimi anni stanno attraversando un momento di grave crisi, con diminuzione progressiva delle quotazioni di mercato.

L'articolo 2 del Regolamento prevede la possibilità di integrare le somme destinate agli Stati membri con risorse nazionali sino ad una contribuzione massima pari al 100% degli importi assegnati ai singoli Stati membri. L'allegato I del Regolamento attribuisce all'Italia una somma pari a 20.942.300. Di tale somma complessiva assegnata all'Italia, 10 milioni di euro sono stati stanziati dall'articolo 23, comma 1, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113. Conseguentemente, la restante quota a disposizione dell'Italia ammonta a 10.942.300 euro: si tratta di una serie di misure – prosegue la relazione tecnica – da attivare, in tempi brevi, per sostenere i settori della zootecnia colpiti duramente dagli effetti di una crisi che perdura da molto tempo e che sta provocando danni ingenti alle aziende con notevoli perdite di reddito, in particolare nelle zone più marginali e in quelle montane. Le misure dovranno essere comunicate alla Commissione entro il 30 novembre 2016 e i relativi pagamenti dovranno essere effettuati dagli Stati membri entro il 30 settembre 2017.

Al fine di sfruttare appieno le possibilità offerte dalla regolamentazione europea, la disposizione destina il restante importo attribuito all'Italia, pari a 10.942.300 euro, al sostegno dei settori del latte, della carne bovina e dei settori ovicaprino e suinicolo, nonché del settore equino nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016. L'importo dell'aiuto unitario sarà definito con decreto del MIPAAF, nel rispetto del citato regolamento delegato (UE) n. 1613/2016;

- circa il comma 4-*ter*, la RT rammenta che allo stato, il Fondo reca le necessarie disponibilità e la sua riduzione non pregiudica l'attività dell'ISMEA;

- circa il comma 4-*quater*, la disposizione reca norme di carattere procedurale in merito all'acquisizione della certificazione di agibilità sismica e, pertanto, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica;

- circa i commi da 4-*quinquies* a 4-*septies* (secondo cui le imprese danneggiate possono acquistare o acquisire in locazione macchinari sulla base di apposita perizia asseverata che attesti il nesso causale tra gli eventi sismici e il danno), la disposizione non comporta effetti finanziari negativi, atteso che il rimborso delle spese sostenute può avvenire nell'ambito delle risorse che, ai sensi dell'articolo 5, vengono finalizzate alla ricostruzione privata.

Al riguardo si evidenzia che la disposizione in esame reca misure finalizzate a sostenere le attività agricole e produttive, in parte, mediante una diversa finalizzazione di risorse già previste a legislazione vigente e, in parte, attraverso l'utilizzo delle risorse stanziato dall'articolo 5 del provvedimento in esame e destinate alla ricostruzione privata.

Andrebbe in primo luogo confermato che la diversa finalizzazione indicata dalle norme non pregiudichi interventi in essere già previsti a legislazione vigente e finanziati a valere sulle medesime risorse. Inoltre, con particolare riferimento all'integrazione delle risorse europee per euro 10.942.300, prevista dai commi 4-*bis* e 4-*ter*, appaiono necessari chiarimenti circa la regolazione contabile di dette somme che dovrebbero, in base a quanto previsto dalla norma in esame, essere trasferite dall'ISMEA all'entrata del bilancio dello Stato.

Infatti, pur considerando che il risultato finale di tale operazione è neutrale ai fini contabili, si dovrebbero comunque registrare sui saldi di finanza pubblica due poste di identico importo ma di segno opposto: una posta in entrata, per effetto del trasferimento nel bilancio dello Stato, e una posta in uscita, a seguito della maggiore spesa finalizzata alla concessione di contributi agli allevatori operanti nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 2016.

Con riferimento al rimborso in favore delle imprese delle spese sostenute per gli acquisti, le locazioni di macchinari e gli interventi urgenti (commi da 4-*quinquies* a 4-*septies*), da attuare nell'ambito delle risorse finalizzate alla ricostruzione privata, di cui all'articolo 5 del provvedimento in esame, la norma prevede che la concessione del rimborso e le relative modalità siano stabilite con provvedimenti del Commissario straordinario ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del testo in esame. Si segnala in proposito che il citato articolo 5, cui si rinvia, si limita a stabilire le procedure con le quali saranno erogati i contributi per la ricostruzione privata che saranno concessi con gli stanziamenti allo scopo definiti con la legge di bilancio. Infatti, il ddl di bilancio (articolo 1, comma 362, lettera *a*)), tuttora in corso di esame al Senato, autorizza la spesa di 100 mln nel 2017 e 200 milioni dal 2018 al 2047 per la concessione del credito d'imposta maturato in relazione all'accesso ai finanziamenti agevolati, di durata venticinquennale, per la ricostruzione privata di cui all'articolo in esame. Si rileva, inoltre, che il prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato al ddl di bilancio ascrive al citato comma 362, lettera *a*), un effetto di maggiore spesa in conto capitale pari a 100 milioni nel 2017 e 200 milioni annui negli anni 2018 e 2019 sul saldo netto da finanziare e pari a 400 milioni nel 2017, 500 milioni nel 2018 e 600 milioni nel 2019 sui saldi di fabbisogno e indebitamento.

Poiché sugli stessi stanziamenti gravano altri interventi previsti dal decreto in esame, pur prendendo atto di quanto chiarito dalla relazione tecnica, andrebbe confermata la congruità delle risorse in questione alla luce del complesso degli interventi da finanziare.

ARTICOLO 22

Promozione turistica

Il prospetto riepilogativo non ascrive alla norma in esame effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma e afferma che essa non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica poiché il piano è realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di ENIT, nel limite massimo di 2 milioni di euro per l'anno 2017. Si aggiunge che sul capitolo 6821/MIBACT "Spese per il funzionamento di ENIT" per il triennio 2016-2018 sono disponibili 12,5 milioni di euro annui.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che la norma in esame demanda al Commissario straordinario la predisposizione, in accordo con ENIT - Agenzia nazionale del turismo, di un programma per la promozione e il rilancio del turismo nei territori colpiti dal sisma. Il programma è realizzato a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente sul bilancio di

ENIT, nel limite massimo di 2 milioni di euro per il 2017. Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare nel presupposto che le risorse in riferimento risultino nell'effettiva disponibilità di ENIT e non siano già impegnate in funzione di altre finalità di spesa. In proposito appare utile acquisire elementi informativi dal Governo.

ARTICOLO 23

Contributi INAIL per la messa in sicurezza di immobili produttivi

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica.

La relazione tecnica afferma che alla destinazione di 30 milioni di euro da parte di INAIL alla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, per finanziare progetti di investimento e formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro nei territori colpiti dal sisma, si provvede mediante le risorse già programmate nel bilancio 2016 dell'INAIL per il finanziamento di progetti di cui all'articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 (bando ISI), il cui stanziamento complessivo è pari ad euro 224.901.691,00. La riduzione del predetto importo consentirà, comunque, di finanziare il sistema imprenditoriale italiano, al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. La RT afferma infine che la nuova destinazione di risorse tiene comunque conto delle finalità originarie previste dal già citato articolo 11, comma 5, del D. Lgs. 81/2008 e che, nel complesso, il trasferimento dei fondi non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Al riguardo, si prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa la disponibilità di risorse da parte dell'INAIL per le finalità recate dalla disposizioni in esame. In proposito, appare utile acquisire conferma che il profilo temporale di spendibilità delle risorse destinate alle nuove finalità sia compatibile con quello previsto a legislazione vigente.

ARTICOLO 24

Interventi a favore delle micro piccole e medie imprese

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che i finanziamenti di cui al presente articolo sono concessi per l'anno 2016, nel limite massimo di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23

del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83. Pertanto, dalla disposizione non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo si rileva che i finanziamenti agevolati di cui alla disposizione in esame sono concessi nel limite massimo di 10 milioni di euro per l'anno 2016, a valere sulle risorse disponibili sull'apposita contabilità speciale del Fondo per la crescita sostenibile, di cui all'articolo 23 del DL n. 83 del 2012. In proposito, essendo l'onere limitato allo stanziamento previsto, non si formulano osservazioni nel presupposto della disponibilità delle risorse in questione sull'apposita contabilità speciale senza pregiudicare interventi già programmati a valere sulle medesime disponibilità. In proposito andrebbe acquisita una conferma.

ARTICOLO 25

Rilancio del sistema produttivo

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la disposizione estende alle aree terremotate elencate negli allegati 1 e 2 le misure di aiuto di cui alla legge 181/89 relative alle aree di crisi industriale e non prevede stanziamenti aggiuntivi, in quanto opera nei limiti delle risorse effettivamente disponibili; essa pertanto non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare in merito alla disposizione, che estende ai comuni colpiti dagli eventi sismici gli aiuti di cui al DL n. 120/1989, nei limiti delle risorse effettivamente disponibili, nonché l'applicabilità degli interventi di cui all'art. 27 del DL n. 83/2012 (aree di crisi industriale complessa), previsione alla quale non sono stati ascritti effetti onerosi in virtù del suo carattere prevalentemente ordinamentale. Andrebbe peraltro confermato che il Ministero per lo sviluppo economico, il soggetto attuatore Invitalia e le amministrazioni locali coinvolte ai sensi del citato DL 83 possano far fronte a detta estensione nei limiti delle risorse già disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 26

Norme in materia di risorse finanziarie degli enti parco nazionali coinvolti dal sisma

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Deroga norme contenimento della spesa per enti parco nazionali coinvolti dal sisma (commi 1-2)				0,13			0,13		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Minori entrate extratributarie									
Deroga norme contenimento della spesa per enti parco nazionali coinvolti dal sisma (commi 1-2)	0,13								

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della norma.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che le disposizioni consentono agli enti parco Gran Sasso, Monti della Laga e dei Monti Sibillini, di non applicare per il 2016, una serie di disposizioni relative ai limiti di spesa per missioni per il personale e per l'acquisto di materiali ed arredi. La relazione tecnica quantifica i relativi oneri in 127.000 euro per l'anno 2016.

Al fine di verificare la congruità dell'onere per la disapplicazione dei suddetti limiti di spesa, andrebbero fornite informazioni circa gli elementi e i dati posti a base della quantificazione dell'onere medesimo.

ARTICOLO 27

(Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali)

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese capitali									
Programma per la realizzazione delle infrastrutture ambientali (commi 1-3)	3,00			1,00	2,00		1,00	2,00	

La relazione tecnica si limita a ribadire il contenuto della norma

Al riguardo, si rileva preliminarmente che le disposizioni prevedono un programma di interventi di ripristino e realizzazione di infrastrutture ambientali ed acquedotti, entro il limite di spesa di 3 mln per il 2016.

In proposito, pur rilevando che gli interventi sono ricondotti ad un limite di spesa, sarebbero utili chiarimenti riguardo agli effetti scontati sui saldi di fabbisogno e di indebitamento netto, che implicano erogazioni per cassa nella misura di 1/3 nel 2016 e della restante somma nel 2017.

ARTICOLO 28

Disposizioni in materia di trattamento e trasporto del materiale derivante dal crollo parziale o totale degli edifici

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica, nel ribadire il contenuto della norma, afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che agli oneri connessi alla relativa attuazione provvede il Commissario nel limite delle risorse disponibili sul Fondo di cui all'articolo 4.

Sulla disposizione che prevede il riutilizzo dei materiali come nuova materia prima (comma 3) la RT sottolinea come si tratta di una disposizione procedurale che non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica. Allo stesso modo, con riferimento ai compiti attribuiti ai soggetti pubblici (commi 2, 10 e 12), non si determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto gli stessi rientrano nelle rispettive attribuzioni istituzionali e, pertanto, gli stessi soggetti provvederanno con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, ai sensi del comma 13.

Sulle attività del Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti e della ricostruzione (comma 10), la RT precisa che non sono previsti gettoni, compensi o altri

emolumenti comunque denominati ai membri, fatti salvi i rimborsi spese che saranno finanziati dalle amministrazioni di appartenenza con le risorse di bilancio già disponibili a legislazione vigente.

Infine, per quanto riguarda il centro di coordinamento RAEE (comma 6), tenuto a prendere in consegna i RAEE, la RT fa presente che i produttori, all'atto di immettere le apparecchiature elettriche o elettroniche sul mercato, si fanno carico dei relativi, futuri oneri di gestione dei RAEE, mediante il pagamento di uno specifico contributo al Centro di coordinamento RAEE.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che la norma prevede un piano per la gestione delle macerie e dei rifiuti derivanti dagli interventi di prima emergenza e ricostruzione nonché una serie di disposizioni procedurali per la realizzazione del piano medesimo. I relativi oneri sono posti a carico del fondo di cui all'articolo 4 per la ricostruzione delle aree terremotate. Inoltre, ai sensi del comma 13, le amministrazioni coinvolte operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, quindi, senza nuovi oneri. I rimborsi spese per i componenti del Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività previsto dal comma 10, sono a carico delle amministrazioni di appartenenza del comitato medesimo.

In proposito, andrebbero forniti elementi a conferma dell'effettiva possibilità per i soggetti pubblici coinvolti di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse esistenti. Andrebbe altresì confermata l'effettiva disponibilità delle misure per l'attuazione degli interventi, a valere sul fondo per la ricostruzione, in considerazione del complesso degli interventi finanziati dal fondo medesimo.

ARTICOLO 30

Legalità e trasparenza

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica chiarisce che le norme definiscono il modello al quale devono conformarsi le cautele antimafia messe in campo al fine di prevenire l'ingresso nelle opere della ricostruzione di operatori economici in qualche modo collegati alla criminalità organizzata. A tale scopo, mutuandosi lo schema adottato per i lavori dell'Expo di Milano 2015, come pure per gli interventi post-terremoto a L'Aquila, si dispone di accentrare

tutte le delineate attività di prevenzione e contrasto presso un'apposita Struttura di missione, costituita nell'ambito del Ministero dell'interno e diretta da un prefetto a tal fine collocato in posizione di "disposizione" ai sensi del decreto-legge n. 345/1991.

Tale scelta è motivata dall'esigenza di non gravare di ulteriori compiti le Prefetture-UTG territorialmente competenti e di non creare difficoltà pratiche nella gestione delle complesse procedure, destinate a trovare attuazione sul territorio di ben quattro regioni. Al fine, peraltro, di evitare di disancorare l'attività svolta dalla Struttura istituendo rispetto all'ambito territoriale interessato dal sisma, si è disposto che la stessa operi in stretto raccordo con le Prefetture-UTG del "cratere" sismico. L'istituenda Struttura provvederà, pertanto, ad eseguire le verifiche preventive e, in caso positivo, ad emettere l'informazione antimafia liberatoria nei confronti di tutti gli operatori economici che, previa domanda in tal senso, si dichiareranno interessati, a qualunque titolo, per qualsiasi settore merceologico e per qualsiasi importo o valore a prestare la propria opera nelle attività volte alla ricostruzione delle aree terremotate.

Al comma 4 si prevede, al fine di permettere l'attivazione e la piena operatività della Struttura di missione chiamata ad iscrivere nell'apposita Anagrafe e monitorare un numero crescente di operatori economici impegnati nelle opere di ricostruzione pubbliche e private, lo stanziamento di 1 milione di euro. Ai relativi oneri si provvede a valere sul Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate di cui all'articolo 4.

A supporto dell'attività che sarà svolta dalla Struttura, è prevista: a) la costituzione di una Sezione specializzata del Comitato di cui all'articolo 203 del nuovo Codice degli appalti, con compiti di monitoraggio delle verifiche volte a prevenire l'infiltrazione della criminalità mafiosa nelle opere della ricostruzione; b) un Gruppo interforze centrale per l'emergenza e la ricostruzione, collocato presso la Direzione Centrale della Polizia Criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza. Anche l'istituzione dei summenzionati Organismi di supporto non comporta oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, in quanto la loro costituzione e il loro funzionamento avvengono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Parimenti l'istituzione e alla gestione dell'Anagrafe antimafia degli esecutori, prevista al comma 6, avviene con le risorse strumentali disponibili a legislazioni vigenti.

Il comma 15 prevede, infine, che, considerato che le opere di risanamento ambientale nelle aree ricomprese nei siti di interesse nazionale nonché nelle aree di rilevante interesse nazionale comportano il più delle volte l'esecuzione di attività riconducibili a quelle contemplate nel citato articolo 1, comma 53, della legge n. 190/2012, le stazioni appaltanti possano prevedere che la partecipazione alle relative gare di appalto resti subordinata all'iscrizione dell'operatore economico interessato alle "white list". La disposizione non determina l'insorgenza di nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, posto che la verifica del requisito previsto può essere eseguita dalle stazioni appaltanti sia attraverso la consultazione del sito internet della Prefettura UTG presso la quale ha sede l'operatore economico da verificare, sia attraverso la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

Al riguardo, si evidenzia che:

- la Struttura di missione ed il Gruppo interforze per l'emergenza e la ricostruzione nell'Italia centrale (GICERIC) saranno istituiti utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
- l'elenco "Anagrafe antimafia", secondo quanto specificato dalla relazione tecnica, sarà gestito utilizzando le risorse disponibili.

Si rileva, tuttavia, che la relazione tecnica non fornisce elementi di dettaglio volti a suffragare l'effettiva possibilità per i soggetti coinvolti di far fronte agli adempimenti previsti con le risorse già disponibili a legislazione vigente. In proposito appare utile acquisire l'avviso del Governo.

Nulla da osservare in merito al comma 15, preso atto di quanto indicato dalla RT, secondo la quale le stazioni appaltanti potranno verificare il requisito previsto per la partecipazione alle gare di appalto sia attraverso la consultazione del sito internet della prefettura, sia attraverso la consultazione della banca dati nazionale unica della documentazione antimafia.

ARTICOLO 31

Ulteriori disposizioni per la ricostruzione privata

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la norma reca disposizioni specificamente rivolte alla ricostruzione attuata dai privati, imponendo l'inserzione in tutti i contratti di un'apposita clausola finalizzata a consentire il tracciamento finanziario e ad imporre oneri in tal senso all'appaltatore con riguardo ad eventuali inottemperanze poste in essere dai propri subappaltatori e subaffidatari. Sono, inoltre, previste apposite sanzioni anche a carico del privato beneficiario di finanziamenti pubblici per la ricostruzione che si sottrae, in tutto o in parte, alle procedure di tracciamento. Secondo la relazione, dunque, la disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 34

Qualifica dei professionisti

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

Al riguardo, si evidenzia che le norme istituiscono un elenco speciale dei professionisti abilitati. Si prevede altresì che il contributo massimo, a carico del Commissario straordinario, per tutte le attività tecniche poste in essere per la ricostruzione pubblica e privata, stabilito nella misura del 10 per cento, è al netto dell'IVA e dei versamenti previdenziali. Può essere riconosciuto un contributo aggiuntivo, per le sole indagini o prestazioni specialistiche, nella misura massima del 2 per cento.

Per le opere pubbliche, compresi i beni culturali di competenza delle diocesi e del Ministero dei beni e delle attività culturali, è fissata una soglia massima di assunzione degli incarichi, tenendo conto dell'organizzazione dimostrata dai professionisti nella qualificazione. Per gli interventi di ricostruzione privata, sono stabiliti i criteri finalizzati ad evitare concentrazioni di incarichi che non trovano giustificazione in ragioni di organizzazione tecnico-professionale.

Si ricorda che l'art. 6 del provvedimento in esame, che disciplina la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione privata, dispone, al comma 8, che tra le spese ammissibili a contribuzione, oltre a quelle necessarie per l'esecuzione dell'opera, sono incluse le spese relative alle prestazioni tecniche dei professionisti abilitati, nel limite massimo complessivo del 10% dell'importo ammesso a contribuzione.

In proposito non si hanno osservazioni da formulare atteso che, come evidenziato dalla RT, gli oneri connessi alla predisposizione dell'elenco e alle attività ad esso connesse sono a carico delle risorse attribuite al Commissario.

ARTICOLO 35

Tutela dei lavoratori

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma, per quanto riguarda il comma 2 riguardante la richiesta del DURC da parte degli uffici speciali per la ricostruzione, che tale disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica in quanto a tale attività si potrà provvedere con le risorse destinate e stanziare per la costituzione e il funzionamento dei suddetti Uffici, appositamente istituiti dal decreto per la gestione della ricostruzione.

Con riferimento al comma 3, la RT afferma che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica in quanto pone esclusivamente a carico delle imprese che eseguono i lavori l'onere di iscrizione presso le Casse edili/Edilcasse delle Province indicate. Gli oneri di contribuzione e versamento in favore delle Casse edili sono previsti dalla contrattazione collettiva e non sostituiscono gli obblighi di contribuzione in favore di INPS e INAIL.

Per quanto concerne il comma 7, che prevede l'istituzione presso i centri per l'impiego di apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro, tali attività potranno essere svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente, anche in considerazione del fatto che le risorse destinate ai centri per l'impiego sono state incrementate dall'articolo 33 del D. Lgs. 150/2015, che ha aumentato di 50 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, le risorse già stanziati, pari 90 milioni di euro annui, dall'articolo 15, comma 3, del DL 78/2015, al fine di sostenere gli oneri di funzionamento dei servizi per l'impiego per gli anni 2015 e 2016, e dall'articolo 4, comma 2, del D. Lgs. 185/2016, che ha previsto un ulteriore incremento pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016. La RT afferma altresì che già a legislazione vigente i centri per l'impiego sono tenuti a svolgere attività di tenuta delle liste di mobilità e di collocamento obbligatorio, oltre a dover porre in essere ulteriori attività quali, a titolo esemplificativo, la predisposizione delle schede anagrafiche e professionali dei lavoratori.

Al riguardo, si rileva che le norme prevedono adempimenti a carico degli uffici speciali per la ricostruzione e dei centri per l'impiego.

In particolare, si dispone che per la realizzazione degli interventi relativi alla riparazione, al ripristino o alla ricostruzione di edifici privati danneggiati o distrutti dagli eventi sismici, per i quali è concesso un contributo, sia assoggettata alle disposizioni previste per le stazioni appaltanti pubbliche relativamente alla osservanza integrale del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali, nonché al possesso del documento unico di regolarità contributiva (DURC). La richiesta del DURC deve essere effettuata dagli uffici speciali per la ricostruzione, con riferimento ai lavori eseguiti e al periodo di esecuzione degli stessi (commi 1 e 2). Presso i centri per l'impiego e le casse edili delle Province interessate sono istituite apposite liste di prenotazione per l'accesso al lavoro. Presso le prefetture interessate sono stipulati appositi protocolli di legalità, al fine di definire le procedure per l'assunzione dei lavoratori edili da impegnare nella ricostruzione, prevedendo altresì l'istituzione di un tavolo permanente (commi 7 e 8).

Con riferimento al comma 7, relativo agli adempimenti in capo ai centri per l'impiego, si rileva che gli incrementi delle risorse a tal fine disposti, richiamati dalla RT, sono relativi all'annualità 2016. Appare quindi necessario acquisire chiarimenti circa la sostenibilità degli

adempimenti aggiuntivi per detti centri con le risorse disponibili a legislazione vigente, atteso che l'inclusione degli eventi sismici avvenuti dopo il 24 agosto 2016 potrebbe determinare lo slittamento di alcune attività anche al 2017. Infine andrebbe acquisita conferma circa la neutralità finanziaria della disposizione relativa alla costituzione di un tavolo permanente presso le prefetture interessate.

ARTICOLO 36-bis

Informazione sulle misure di sostegno alle popolazioni colpite

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica non prevede effetti finanziari negativi in quanto le attività previste dalle disposizioni verranno svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che le disposizioni in esame – introdotte durante l'esame al Senato – prevedono che il Ministero del lavoro, anche tramite l'Agenzia per le politiche attive del lavoro (ANPAL), provveda alle attività informative destinate alle popolazioni colpite, alle imprese e ai lavoratori sulle misure di sostegno previste, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In proposito non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione alla luce di quanto affermato dalla RT.

ARTICOLO 36-ter

Divieto di installazione di apparecchi e congegni per il gioco lecito

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che la disposizione non determina effetti finanziari negativi, trattandosi di norma ordinamentale che vieta l'installazione di nuovi dispositivi di gioco lecito nei comuni colpiti dal sisma.

Al riguardo, non vi sono osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto che non risultino sostanzialmente modificate le previsioni complessive di gettito associate all'installazione dei predetti dispositivi di gioco.

ARTICOLO 37

Differimento dei termini di pagamento in situazioni di emergenza

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica, nel ricordare che la disposizione consente alle strutture coinvolte nelle gestioni emergenziali a differire di non oltre centoventi giorni i termini di pagamento delle transazioni commerciali, afferma che la norma ha portata ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

ARTICOLO 38

Impiego del volontariato di protezione civile

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce che la norma introduce la possibilità di fruire dei rimborsi spettanti, ai sensi dell'art. 9 del D.P.R. 194/2001, ai datori di lavoro dei volontari di protezione civile regolarmente impiegati in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, con la modalità del credito di imposta, velocizzando e semplificando i relativi procedimenti. Gli importi relativi sono autorizzati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente all'uopo allocate nel bilancio del Dipartimento della protezione civile. Le modalità attuative della disposizione, oltre che le procedure per le necessarie regolazioni finanziarie finalizzate al versamento delle somme corrispondenti, sono rimesse ad un successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. L'erogazione dei rimborsi previsti ai sensi dell'articolo 9 del D.P.R. 194 del 2001 avviene nei limiti delle risorse annualmente stanziato allo scopo. A tal fine il Dipartimento della protezione civile gestisce uno stanziamento appostato sul capitolo n. 762 del proprio bilancio. Tale stanziamento, determinato, sulla base delle esigenze programmate, nell'ordine di 1-1,5 milioni di euro annui, costituisce il limite entro il quale possono essere riconosciuti e liquidati i rimborsi che presentano i necessari requisiti. L'onere relativo ai rimborsi spettanti ai datori di lavoro che opteranno per la fruizione del credito di imposta,

determinato annualmente nel limite degli stanziamenti disponibili, sarà, pertanto, riversato dal Dipartimento con modalità che saranno specificate nel decreto attuativo. Le disposizioni non comportano, pertanto, nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si rileva che la norma prevede che i datori di lavoro a cui viene rimborsato l'equivalente degli emolumenti versati al lavoratore impegnato come volontario possano, in alternativa al rimborso, optare per la fruizione di un credito di imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione. In proposito, al fine di verificare la neutralità della norma, appare opportuno che il Governo chiarisca se la modalità alternativa di ristoro del datore di lavoro, indicata dalla norma in esame, sia coerente con i flussi di cassa scontati in relazione alle modalità di rimborso applicate in via ordinaria.

ARTICOLO 39

Reti della protezione civile e piano radar nazionale

Il prospetto riepilogativo non ascrive alle norme effetti sui saldi di finanza pubblica dal momento che l'onere recato dalle medesime è posto a carico del Fondo di cui all'articolo 4.

La relazione tecnica chiarisce che le norme del comma 1 consentono di assicurare, senza soluzione di continuità, l'efficienza e l'attività del sistema di allertamento nazionale con particolare riguardo allo svolgimento delle attività afferenti alla gestione, alla manutenzione e allo sviluppo delle reti di osservazione idrometeorologica al suolo e della rete dei radar meteorologici utilizzati dai centri funzionali regionali, anche a fronte delle esigenze straordinarie connesse con la gestione degli eventi sismici, in considerazione dell'aggravio di esigenze connesse con la conduzione degli interventi di emergenza e delle aree di accoglienza per la popolazione. L'onere, nell'importo massimo di 6 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2016, è posto a carico delle risorse di cui all'articolo 4. Il comma 2 si limita ad individuare le modalità di ripartizione delle risorse.

Il comma 3, infine, autorizza il Dipartimento della protezione civile, per le medesime motivazioni, ad utilizzare i siti radar e le torri per telecomunicazioni ai fini del completamento del Piano radar nazionale. La disposizione non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica in quanto si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio del Dipartimento della protezione civile.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare con riferimento alle norme recate dai commi 1 e 2 dal momento che le attività di manutenzione e gestione potranno essere svolte nei limiti delle disponibilità finalizzate alla realizzazione delle attività medesime.

Per quanto concerne le norme recate dal comma 3, sarebbe utile acquisire indicazioni circa le attività necessarie per il completamento del piano radar nazionale e sulle disponibilità che sussistono nell'ambito degli stanziamenti di bilancio del Dipartimento della protezione civile.

ARTICOLO 40

Stanziamenti residui del Fondo di solidarietà dell'Unione europea

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano effetti finanziari negativi trattandosi di finalizzazione di rimborsi da parte dell'UE per spese già sostenute con le risorse di bilancio stanziare per emergenze.

Al riguardo, si evidenzia che le disposizioni prevedono specifiche destinazioni per stanziamenti residui riconosciuti dall'Unione europea quale rimborso per gli interventi statali di prima emergenza. Non si hanno, pertanto, osservazioni da formulare anche alla luce delle precisazioni fornite dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 41

Disposizioni inerenti la cessione di beni

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce che la norma autorizza, previo parere di una commissione istituita *ad hoc*, la cessione di beni mobili di proprietà dello Stato assegnati agli enti territoriali e impiegati per la realizzazione degli interventi connessi con l'evento sismico in argomento, nonché impiegati in attività correlate alla manifestazione di eventi calamitosi per i quali è dichiarato lo stato di emergenza, allo stato non più utilizzabili per le esigenze funzionali delle Amministrazioni statali medesime o posti fuori uso per cause tecniche. La cessione dei beni mobili inutilizzati dello Stato agli enti territoriali si applica anche agli eventi calamitosi per i quali sarà dichiarato lo stato di emergenza.

La norma, secondo la relazione tecnica, non comporta effetti finanziari negativi, stante anche la previsione che la Commissione sia istituita senza nuovi o maggiori oneri.

Al riguardo, si rileva che la norma autorizza, previo parere di una commissione costituita *ad hoc*, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, la cessione a titolo definitivo e non oneroso di beni mobili di proprietà dello Stato assegnati alle regioni e agli enti locali. Si rileva, altresì, che la relazione tecnica afferma che la norma non comporta effetti finanziari negativi stante anche la previsione che la predetta Commissione sia costituita senza nuovi oneri.

In proposito, nel rilevare che la norma non precisa la composizione della Commissione né esclude espressamente la corresponsione di compensi ed altri emolumenti, andrebbero acquisiti ulteriori elementi volti a suffragare la previsione di invarianza finanziaria.

ARTICOLO 42

Coordinamento con le attività e gli interventi attivati nella fase di prima emergenza

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma quanto segue:

- quanto ai commi 1, 2 e 3, le attività previste saranno poste in essere nell'ambito delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali (FEN), che saranno rese disponibili con delibere del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225 del 1992;
- il comma 4 non comporta effetti finanziari negativi dal momento che è esplicitamente previsto che le attività estimative siano svolte senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione prevede (commi 1-3) il subentro delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle attività espletate durante la fase di prima emergenza. Il proseguimento o completamento di tali attività verrà disciplinato mediante emanazione, entro il 31 gennaio 2017, di ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile. Le attività e gli altri interventi attivati saranno posti in essere nell'ambito delle risorse a tal fine previste dal Fondo per le emergenze nazionali (FEN), che saranno rese disponibili con

delibere del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 225/1992. Sul punto non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione.

Con riguardo al comma 4, che prevede che le attività estimative richieste dal Dipartimento della protezione civile o dal Commissario straordinario all'Agenzia delle entrate vengano svolte a titolo gratuito senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, andrebbe confermato che l'Agenzia possa comunque far fronte a dette attività nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.

ARTICOLO 43

Reperimento alloggi per la locazione

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto della disposizione, secondo cui, fra l'altro, le spese relative saranno poste a carico del Fondo di cui all'articolo 4, nei limiti delle disponibilità.

Al riguardo, si evidenzia che la disposizione consente di provvedere al reperimento di ulteriori alloggi per le persone sgomberate da edifici danneggiati, anche attraverso l'individuazione di immobili non utilizzati; a tale fine, viene dettata una specifica disciplina per la gestione di tali soluzioni ponendo le relative spese a carico delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 4. Considerato che a valere su tali risorse dovranno essere soddisfatte molteplici esigenze di spesa connesse alla gestione dell'emergenza sismica, andrebbero forniti elementi e dati utili per una stima, anche di massima, dell'onere recato dalla disposizione in esame.

ARTICOLO 44

Disposizioni in materia di contabilità e bilancio

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti												
Interessi derivanti dal differimento delle rate dei mutui (comma 1)		7,6	3,8			7,6	3,8			7,6	3,8	
Deroga al patto di stabilità 2016 per i Comuni colpiti dal sisma (comma 2)					11,0				11,0			
Sospensione per le Regioni dei versamenti relativi alle anticipazioni di liquidità (comma 4)		1,9	5,6	10,6		1,9	5,6	10,6		1,9	5,6	10,6

La relazione tecnica chiarisce che il comma 1 prevede il differimento, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, del pagamento delle rate in scadenza nel 2016 e 2017 dei mutui concessi ai comuni colpiti dal sisma di cui agli allegati 1 e 2. Tenuto conto che le rate in scadenza a dicembre di ciascun anno vengono riversate da CDP al MEF rispettivamente nel 2017 e nel 2018, l'onere derivante dal differimento delle suddette rate è il seguente:

- 2017: 7,6 mln di euro (somma delle rate in scadenza il 31 dicembre 2016 ed il 30 giugno 2017);
- 2018: 3,8 mln di euro (rate in scadenza il 31 dicembre 2017).

Il comma 2 determina, invece, un onere stimabile in circa 11 milioni di euro. La stima è stata effettuata tenendo conto del differenziale tra l'ammontare totale dell'avanzo vincolato e disponibile degli enti interessati ed il rispettivo margine positivo di saldo, comunicato in sede di primo monitoraggio delle regole di finanza pubblica. Al differenziale è stata, poi, applicata una stima degli stati avanzamento lavori (SAL), sulla base dell'andamento annuale medio, registrato negli ultimi dieci anni, tenendo conto dei mesi residui al termine dell'esercizio.

La relazione tecnica, infine, evidenzia che i commi 4 e 5 prevedono per il periodo 2017-2021 la sospensione dal versamento della quota capitale annuale relativa al rimborso delle anticipazioni di liquidità acquisite da ciascuna regione per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi del decreto legge n. 35/2013 e successivi rifinanziamenti, con riferimento alle Regioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 e dagli eventi sismici successivi. Le medesime Regioni provvedono al rimborso di quanto non versato a decorrere dal 2022, e fino alla scadenza di rimborso contrattualmente prevista, in misura lineare, in quote annuali costanti. L'obiettivo di tale misura è pertanto quello di concorrere ad una riduzione, lungo un orizzonte temporale quinquennale, del grado di rigidità dei

bilanci regionali, gravati dagli oneri che dovranno essere sostenuti per gli interventi a sostegno del tessuto economico ed imprenditoriale locale a seguito del sisma del 24 agosto 2016. Le Regioni interessate provvedono, nell'ambito dell'approvazione della legge di bilancio regionale, a riscrivere le relative quote di stanziamento annuali, sulla base del piano di ammortamento rimodulato a seguito di quanto previsto dal comma 4, nella competenza dei relativi esercizi. Gli oneri sono quantificati in 1,9 milioni di euro per l'anno 2017, 5,6 milioni di euro per il 2018 e 10,6 milioni annui dal 2019 al 2021 e corrispondono ai maggiori interessi passivi che dovrebbero essere sostenuti in virtù del minore ammortamento dei titoli di Stato a seguito del mancato incasso delle suddette quote capitale. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2 e 4 si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52.

Al riguardo, si rileva che la relazione tecnica non esplicita tutti gli elementi in base ai quali sono stati determinati gli oneri derivanti dal comma 1. Andrebbero, pertanto, acquisiti gli elementi necessari ai fini della verifica delle quantificazioni proposte.

Per quanto concerne il comma 2, che esonera i comuni colpiti dal sisma dal rispetto del pareggio di bilancio per l'anno 2016, si rileva che l'onere è stato stimato, secondo quanto precisato dalla relazione tecnica:

- tenendo conto del differenziale tra l'ammontare totale dell'avanzo vincolato e disponibile degli enti interessati ed il rispettivo margine positivo di saldo, comunicato in sede di primo monitoraggio delle regole di finanza pubblica;
- applicando al differenziale una stima degli stati avanzamento lavori (SAL), sulla base dell'andamento annuale medio, registrato negli ultimi dieci anni, tenendo conto dei mesi residui al termine dell'esercizio.

Al riguardo andrebbe acquisita la valutazione del Governo in merito alla prudenzialità di tale criterio di stima, in considerazione della situazione di emergenza in cui si trovano i comuni colpiti dal sisma e dell'effetto estremamente limitato nel tempo (il solo anno 2016) della deroga concessa. Tale situazione potrebbe infatti indurre i Comuni interessati ad accelerare l'avanzamento dei lavori in essere e ad effettuare interventi di piccola entità immediatamente realizzabili con conseguente maggiore impatto sui saldi di cassa rispetto al parametro

indicato dalla RT, relativo alla stima degli stati di avanzamento dei lavori secondo l'andamento medio annuale degli ultimi dieci anni.

ARTICOLO 45 e ARTICOLO 52, comma 1

Sostegno al reddito dei lavoratori

Articolo 45, commi da 1 a 5

Le norme, come modificate durante l'esame al Senato, prevedono la concessione, nel limite di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, con la relativa contribuzione figurativa, a decorrere dal 24 agosto 2016 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1 ovvero, dal 26 ottobre 2016, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2, e comunque non oltre il 31 dicembre 2016:

a) dei lavoratori del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a seguito del predetto evento sismico, dipendenti da aziende operanti in uno dei comuni di cui all'articolo 1 e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;

b) dei lavoratori di cui alla lettera a), impossibilitati a recarsi al lavoro, anche perché impegnati nella cura dei familiari con loro conviventi, per infortunio o malattia conseguenti all'evento sismico.

Le norme, nel testo originario, prevedevano che l'indennità fosse concessa nel limite di 50 milioni di euro. L'indennità di cui al comma 1, lettera a), è riconosciuta, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione dell'attività nei limiti ivi previsti e non può essere equiparata al lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. La medesima indennità è riconosciuta ai lavoratori di cui al comma 1, lettera b), per le giornate di mancata prestazione dell'attività lavorativa, entro l'arco temporale ivi previsto e, comunque, per un numero massimo di trenta giornate di retribuzione (comma 2).

L'onere di cui al comma 1, pari a 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 3).

Nel testo originario le norme facevano riferimento soltanto ai comuni interessati dal sisma del 24 agosto 2016; l'onere era previsto nel limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l'anno 2016, calcolato in base alla durata di 4 mesi a decorrere dal 24 agosto 2016 e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

Con norme modificate durante l'esame al Senato, si dispone altresì che, in favore dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciale, dei lavoratori autonomi, ivi compresi i titolari di attività di impresa e professionali, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza,

che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa degli eventi sismici e che operino esclusivamente o prevalentemente in uno dei comuni interessati sia riconosciuta, per l'anno 2016, nel limite di 134,8 milioni di euro, per il medesimo anno, un'indennità *una tantum* pari a 5.000 euro, nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato. All'onere di cui al presente comma, pari a 134,8 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede ai sensi del successivo articolo 52 (comma 4).

Nel testo originario le norme facevano riferimento soltanto ai comuni interessati dal sisma del 24 agosto 2016, nel limite di spesa pari a 30 milioni di euro per l'anno 2016. A tale onere si provvedeva mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al finanziamento dell'assegno di disoccupazione (ASDI)⁴. Tale modalità di copertura peraltro è riprodotta all'articolo 52, comma 2, lettera *p*), del testo in esame.

Le indennità di cui ai commi 1 e 4 sono autorizzate dalle regioni interessate, nei limiti delle risorse pari a 259,3 milioni di euro per l'anno 2016 ivi previste e riconosciute ed erogate dall'INPS. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e al Ministero dell'economia (comma 5).

Articolo 45, commi 6 e 7

Le norme, come modificate durante l'esame al Senato, prevedono la dispensa dal procedimento di informazione e consultazione sindacale e dai limiti temporali previsti a legislazione vigente per i datori di lavoro che presentino domanda di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, nonché di assegno ordinario e assegno di solidarietà, in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1 (comma 6).

Con modifiche apportate al Senato, si prevede altresì che i periodi di trattamento di integrazione salariale ordinaria e straordinaria, concessi in conseguenza degli eventi sismici di cui all'articolo 1, non siano conteggiati ai fini delle durate massime complessive previste ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2, del D. Lgs. 148/2015.

Si ricorda che, in base a tali norme, il trattamento ordinario e quello straordinario di integrazione salariale, per ciascuna unità produttiva, non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile, elevati a 30 mesi per le imprese dell'edilizia e affini e per alcune imprese del settore lapideo.

L'onere derivante dal comma in esame, valutato in 7,43 milioni di euro per l'anno 2019 e a 11,08 milioni di euro per l'anno 2020, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione (comma 7).

Nel testo originario l'onere era valutato in 2,6 milioni per l'anno 2019 e in 3,7 milioni per l'anno 2020.

Articolo 45, comma 8

⁴ Di cui all'articolo 16, comma 7, del D. Lgs. 22/2015.

Le norme – modificate durante l'esame presso il Senato - concedono l'esenzione totale dal pagamento della contribuzione addizionale⁵, relativa al trattamento di integrazione salariale straordinaria per il periodo dal 24 agosto 2016 al 30 settembre 2017, con riferimento ai comuni di cui all'allegato 1, e per il periodo dal 26 ottobre 2016 al 30 settembre 2017 con riferimento ai comuni di cui all'allegato 2. All'onere, pari a 8,9 milioni di euro per l'anno 2017, 12,2 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede ai sensi del successivo articolo 52.

Nel testo originario l'onere era pari a 2,1 milioni per l'anno 2017 e in 3 milioni per l'anno 2018. Durante l'esame al Senato è stato soppresso il comma 9, che provvedeva alla copertura dell'onere in questione con corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione.

Articolo 52, comma 1

Le norme – modificate durante l'esame presso il Senato – prevedono che il Fondo sociale per occupazione e formazione, sia rifinanziato per 228,3 milioni di euro per l'anno 2018 e per 19 milioni di euro per l'anno 2019.

Si fa presente che il successivo comma 2, lettera n), del medesimo articolo 52 prevede la riduzione, in ragione di 141,835 milioni per l'anno 2016, di 231,23 milioni per l'anno 2017 e di 3 milioni di euro per l'anno 2018, del Fondo sociale per l'occupazione, come rifinanziato dal DL 193/2016 e dalla disposizione in esame.

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica:

⁵ Di cui all'articolo 5 del D. Lgs. 148/2015.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti												
Indennità <i>una tantum</i> co.co.co (articolo 45, comma 4)	134,8				134,8				134,8			
Esenzione totale addizionale integrazione salariale straordinaria (articolo 45, comma 8)		8,9	12,2	2,0								
Incremento Fondo sociale per l'occupazione (articolo 52, comma 1)			228,3	19,0			228,3	19,0			228,3	19,0
Minori entrate contributive												
Esenzione totale addizionale integrazione salariale straordinaria (articolo 45, comma 8)						8,9	12,2	2,0		8,9	12,2	2,0

La relazione tecnica afferma preliminarmente che la valutazione è stata effettuata considerando quali comuni colpiti dal sisma quelli riportati nell'allegato di cui all'articolo 1, comma 1. Tuttavia, considerato che l'articolo 1, comma 2, del decreto in esame estende i benefici anche ai comuni rispetto ai quali venga dimostrato un nesso causale tra i danni e l'evento sismico, nell'impossibilità di individuare, allo stato, sia i comuni interessati sia i lavoratori possibili beneficiari dell'indennità prevista dal comma 1 dell'articolo in esame, la stima dell'onere relativo a tale indennità è stata prudenzialmente aumentata del 10 per cento.

A seguito delle modifiche introdotte al Senato, la RT informa che la valutazione è stata integrata considerando quali comuni colpiti dal sisma anche quelli riportati in allegato 2, con evidenza separata per i comuni di Ascoli Piceno, Macerata, Rieti, Spoleto e Teramo.

Si precisa che, con riferimento a questi ultimi comuni, il Commissario ha indicato che le misure di sostegno al reddito dei lavoratori saranno riconosciute esclusivamente in favore dei soggetti effettivamente danneggiati che comprovino il danno subito mediante adeguata documentazione. Tale previsione deriva dalla circostanza che i danni nei comuni citati risultano allo stato di portata minima rispetto al numero della popolazione e risulta che sostanzialmente il tessuto economico-sociale è rimasto inalterato. Su tali presupposti è stata effettuata la valutazione degli oneri, stimando molto prudenzialmente per detti

comuni, che le misure di sostegno al reddito riguarderanno al massimo una platea di potenziali beneficiari del 10% dei lavoratori sul territorio.

Si precisa altresì che i limiti temporali sono quelli stabiliti nel decreto sia per la concessione di prestazioni sia per gli esoneri della contribuzione addizionale. Pertanto non si è proceduto a slittamenti di date.

Per gli interventi di cui al comma 1 è stato fissato un limite di spesa pari prudenzialmente a 124,5 mln di euro per l'anno 2016 che trova giustificazioni nelle seguenti elaborazioni.

Comma 1, lettera a)

La valutazione è stata predisposta rilevando, per i comuni interessati al sisma del 24 agosto, il numero dei lavoratori dipendenti agricoli e non agricoli, da aziende del settore privato per le quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali. Dall'analisi delle denunce UNIEMENS sono stati rilevati circa 7.245 dipendenti privati a cui si aggiungono circa 1.322 lavoratori del settore agricolo.

Sulla base di:

- un'ipotesi di ricorso all'indennità pari al 75% del complesso dei lavoratori individuati;
- un'ipotesi di concessione dell'indennità ai lavoratori interessati pari a 4 mesi per i lavoratori non agricoli e 2,5 mesi per i lavoratori agricoli;
- un importo dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale netto (1.099,70 euro mensili);
- importo mensile assegni al nucleo familiare pari a 50 euro;
- un importo di contribuzione figurativa calcolata su una retribuzione media ponderata di 1.800 euro mensili e aliquote contributive vigenti FPLD differenziate per i lavoratori non agricoli e agricoli (rispettivamente 33% e 28,50%),

si stima che l'onere conseguente alla concessione dell'indennità, per l'anno 2016, sia circa 27,8 milioni di euro (comprensivi degli assegni al nucleo familiare) e il relativo onere conseguente alla contribuzione figurativa sia circa 14,2 milioni di euro.

L'onere complessivo 2016 ammonta a 42,0 milioni di euro.

Anche con riferimento ai nuovi eventi sismici di ottobre 2016, la valutazione è stata predisposta rilevando, per i comuni interessati dal sisma, il numero dei lavoratori dipendenti da aziende del settore privato per le quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali.

La stima è stata predisposta sulla base delle seguenti ipotesi:

- un'ipotesi di ricorso all'indennità pari al 75% del complesso dei lavoratori individuati;
- un'ipotesi di concessione dell'indennità ai lavoratori interessati pari a 2 mesi (il decreto prevede che la concessione avvenga non oltre il 31 dicembre 2016) sia per i lavoratori non agricoli che per i lavoratori agricoli;

- un importo dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale netto pari a 1.099,70 euro mensili;
- importo mensile assegni al nucleo familiare pari a 50 euro;
- un importo di contribuzione figurativa calcolata su una retribuzione media ponderata di 1.800 euro mensili e aliquote contributive vigenti FPLD differenziate per i lavoratori non agricoli e agricoli (rispettivamente 33% e 28,50%).

Con riferimento all'estensione della misura di cui all'articolo 45, comma 1, lettera *a*), anche a dipendenti da soggetti diversi dalle imprese, l'originaria stima degli oneri derivanti da tale beneficio è stata effettuata dall'INPS tenendo conto di tutte le matricole aziendali riferite non solo ad imprese in senso stretto, ma a tutte quelle aziende che abbiano almeno un dipendente, a prescindere dal settore economico di riferimento, e che non rientrino nelle categorie aventi già diritto alla cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinari. Pertanto tale disposizione non comporta nuovi oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 1- lettera b)

Relativamente ai lavoratori di cui alla lettera *a*), comma 1, impossibilitati a recarsi al lavoro per la cura di familiari conviventi infortunati o malati in conseguenza del sisma del 24 agosto si è fatto riferimento a notizie stampa che riportano circa 400 feriti.

Sulla base di:

- un'ipotesi massima che il 100% dei feriti abbia un familiare convivente lavoratore privato impossibilitato a recarsi al lavoro per assistenza;
- un'ipotesi di concessione dell'indennità ai lavoratori interessati pari a 4 mesi per i lavoratori dipendenti non agricoli e 1 mese per i lavoratori dipendenti agricoli (come specificato nell'art. 49 comma 2); un importo dell'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale (1.099,70 euro mensili);
- importo mensile assegni al nucleo familiare pari a 50 euro;
- un importo di contribuzione figurativa calcolata su una retribuzione media ponderata di 1.800 euro mensili e aliquote contributive vigenti FPLD differenziate per i lavoratori non agricoli e agricoli (rispettivamente 33% e 28,50%),

la RT stima che l'onere conseguente alla concessione dell'indennità, per l'anno 2016, sia circa 1,6 milioni di euro (comprensivi degli assegni al nucleo familiare) e il relativo onere conseguente alla contribuzione figurativa sia circa 0,9 milioni di euro. L'onere complessivo 2016 ammonta a 2,5 milioni di euro.

Con riferimento agli eventi sismici di ottobre 2016, dalle informazioni acquisite per le vie brevi la RT afferma che la stima relativa alla disposizione in esame sia da ritenersi di entità trascurabile.

Pertanto l'estensione ai comuni colpiti dal sisma di ottobre 2016 delle disposizioni di cui al comma 1, comporta i seguenti effetti, con evidenza separata dei comuni di Ascoli Piceno, Macerata, Rieti, Spoleto e Teramo.

(milioni di euro)

TOTALE	2016	2017	2018	2019
Art. 45, comma 1, lett. a)	160	0	0	0
Onere prestazione	110			
Onere copertura figurativa	50	0	0	0

di cui

(milioni di euro)

ASCOLI PICENO	2016	2017	2018	2019
Art. 45, comma 1, lett. a)	26	0	0	0
Onere prestazione	17			
Onere copertura figurativa	9	0	0	0

(milioni di euro)

MACERATA	2016	2017	2018	2019
Art. 45, comma 1, lett. a)	17	0	0	0
Onere prestazione	11			
Onere copertura figurativa	6	0	0	0

(milioni di euro)

RIETI	2016	2017	2018	2019
Art. 45, comma 1, lett. a)	15	0	0	0
Onere prestazione	10			
Onere copertura figurativa	5	0	0	0

(milioni di euro)

SPOLETO	2016	2017	2018	2019
Art. 45, comma 1, lett. a)	14	0	0	0
Onere prestazione	9			
Onere copertura figurativa	5	0	0	0

(milioni di euro)

TERAMO	2016	2017	2018	2019
Art. 45, comma 1, lett. a)	23	0	0	0
Onere prestazione	15			
Onere copertura figurativa	8	0	0	0

L'onere recato dall'estensione della disposizione in esame ai comuni di cui all'allegato 2 (stimando per i soli comuni di Ascoli Piceno, Macerata, Rieti, Spoleto e Teramo una platea di potenziali beneficiari del 10% dei lavoratori) viene quantificato in 74,5 milioni di euro.

Comma 2

La RT specifica che la norma prevede una limitazione dei periodi validi ai fini della possibile concessione della disoccupazione agricola. Per quanto riguarda il secondo periodo, la RT afferma che la stima è stata considerata nel comma precedente.

Comma 3

La RT afferma che il Fondo sociale per occupazione e formazione presenta le necessarie disponibilità finanziarie.

Comma 4

La RT ricorda che per la misura in esame è stato fissato un limite di spesa pari a 134,8 milioni di euro che trova giustificazione nelle seguenti elaborazioni.

Con riferimento ai comuni di cui all'Allegato 1, la valutazione è stata predisposta rilevando, per i comuni interessati al sisma, il numero dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di agenzia e rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi. Dall'analisi dei dati sono stati rilevati complessivamente 10.139 lavoratori; nell'ipotesi che il 60% abbia il requisito di occupazione esclusiva o prevalente, così come enunciato nel comma, la stima dell'onere per l'anno 2016 derivante dalla concessione dell'indennità *una tantum* pari a 5.000 euro ammonta a circa 30 milioni di euro.

Con riferimento agli eventi sismici di ottobre 2016, la stima è effettuata sulla base dell'ipotesi che il 60% dei collaboratori coordinati e continuativi, dei titolari di agenzia e rappresentanza commerciale e dei lavoratori autonomi abbia il requisito di occupazione esclusiva o prevalente così come enunciato nel comma.

Pertanto l'estensione ai Comuni colpiti dal sisma di ottobre 2016 delle disposizioni di cui al comma 4, comporta i seguenti effetti, con evidenza separata dei Comuni di Ascoli Piceno, Macerata, Rieti, Spoleto e Teramo:

(milioni di euro)

TOTALE	2016	2017	2018	2019
Articolo 45, comma 4	220	0	0	0

di cui

ASCOLI PICENO	2016	2017	2018	2019
Articolo 45, comma 4	35	0	0	0

MACERATA	2016	2017	2018	2019
Articolo 45, comma 4	23	0	0	0

RIETI	2016	2017	2018	2019
Articolo 45, comma 4	21	0	0	0

SPOLETO	2016	2017	2018	2019
Articolo 45, comma 4	18	0	0	0

TERAMO	2016	2017	2018	2019
Articolo 45, comma 4	31	0	0	0

La RT afferma quindi che l'onere recato dall'estensione della disposizione in esame ai comuni di cui all'allegato 2 (stimando per i soli comuni di Ascoli Piceno, Macerata, Rieti, Spoleto e Teramo una platea di potenziali beneficiari del 10% dei lavoratori) viene quantificato in 104,8 milioni di euro per l'anno 2016.

Nei termini sopra esposti è stato fissato un limite di spesa complessivo pari a 134,8 mln di euro per l'anno 2016. Agli oneri si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Comma 5

La RT, oltre a descrivere le norme, afferma che l'INPS provvederà a effettuare il monitoraggio del rispetto del limite di spesa, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Comma 6

La RT afferma che le disposizioni non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norme di carattere procedurale che alleggeriscono gli oneri a carico dei datori di lavoro privati, al fine di consentire la concessione dei trattamenti di integrazione salariale con la tempestività richiesta dalla situazione di emergenza.

Comma 7

La RT afferma che la disposizione prevede la mancata contabilizzazione dei periodi di cassa integrazione concessa a seguito del sisma ai fini delle durate massime complessive previste dall'articolo 4 del D. Lgs. 148/2015. La stima degli oneri in conseguenza dell'evento sismico del 24 agosto è stata effettuata nell'ipotesi che il 15% delle ore integrate a seguito dell'evento sismico saranno utilizzate nel 2019 e 2020 dalle aziende che

non avrebbero potuto farlo a seguito dell'applicazione dei limiti e delle durate prevista dall'articolo 4 del D. Lgs. 148/2015.

Di seguito gli oneri della norma espressi in milioni di euro:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020
Prestazioni e Assegno al nucleo familiare al netto dei contributi addizionali	0	0	0	1,4	2,0
Contribuzione figurativa	0	0	0	1,2	1,7

Con riferimento agli ulteriori eventi sismici di ottobre 2016, la stima degli oneri è stata effettuata nell'ipotesi che il 10% delle ore integrate a seguito dell'evento sismico saranno utilizzate nel 2019 e 2020 dalle aziende che non avrebbero potuto farlo a seguito dell'applicazione del limite delle durate previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. 148/2015.

Di seguito gli effetti:

(milioni di euro)

TOTALE	2016	2017	2018	2019	2020
Prestazioni e Assegno al nucleo familiare al netto dei contributi addizionali	0	0	0	6,3	8,9
Contribuzione figurativa	0	0	0	5,1	7,3

di cui per i comuni di Ascoli Piceno, Macerata, Rieti, Spoleto e Teramo:

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019	2020
Prestazioni e Assegno al nucleo familiare al netto dei contributi addizionali	0	0	0	4,0	5,4
Contribuzione figurativa	0	0	0	3,3	4,4

La RT afferma quindi che l'onere recato dall'estensione della disposizione di cui al comma 7 ai Comuni di cui all'allegato 2 (stimando per i soli Comuni di Ascoli Piceno, Macerata, Rieti, Spoleto e Teramo una platea di potenziali beneficiari del 10% dei lavoratori) viene quantificato in 4,83 milioni di euro per l'anno 2019 e 7,38 milioni di euro per l'anno 2020.

L'onere complessivo derivante dal comma in esame, pari a 7,43 milioni di euro per l'anno 2019 e 11,08 milioni di euro per l'anno 2020, è posto a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione che presenta le necessarie disponibilità finanziarie.

Comma 8

La RT afferma che le minori entrate contributive conseguenti alla riduzione del 100% della contribuzione addizionale relativa ai periodi di trattamento di integrazione salariale straordinaria sono state stimate sulla base delle seguenti ipotesi:

- platea dei possibili beneficiari di cassa integrazione straordinaria pari al 50% dei lavoratori dipendenti dalle aziende che si trovano nei comuni interessati dal sisma del 24 agosto 2016, rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie stimati in circa 1.500 unità;
- possibilità di richiedere la concessione della CIGS, con causale connessa all'evento sismico del 24 agosto 2016, entro settembre 2017;
- durata della CIGS = 18 mesi.

Sulla base delle risultanze di archivio sia sulla numerosità che sulle retribuzioni, tenuto conto delle diverse scadenze di pagamento, la RT stima le seguenti minori entrate contributive (milioni di euro):

2017	2018
-2,1	-3,0

Anche con riferimento agli eventi sismici di ottobre 2016, le minori entrate contributive sono state stimate sulla base delle seguenti ipotesi:

- platea dei possibili beneficiari di CIGS pari al 50% dei lavoratori dipendenti dalle aziende che si trovano nei comuni interessati, rientranti nel campo di applicazione delle integrazioni salariali straordinarie;
- possibilità di richiedere la concessione della CIGS, con causale connessa all'evento sismico di ottobre 2016, entro settembre 2017;
- durata della CIGS = 18 mesi.

Di seguito si riportano gli effetti derivanti dall'estensione della disposizione ai comuni di cui all'allegato 2:

(milioni di euro)

TOTALE	2016	2017	2018	2019
Articolo 45, comma 8	0	14	20	2

di cui

ASCOLI PICENO	2016	2017	2018	2019
Articolo 45, comma 8	0	2	3	0

MACERATA	2016	2017	2018	2019
Articolo 45, comma 8	0	2	2	0

RIETI	2016	2017	2018	2019
Articolo 45, comma 8	0	1	2	0

SPOLETO	2016	2017	2018	2019
Articolo 45, comma 8	0	1	2	0

TERAMO	2016	2017	2018	2019
Articolo 45, comma 8	0	2	3	0

La RT afferma quindi che l'onere recato dall'estensione della disposizione in esame ai comuni di cui all'allegato 2 (stimando per i soli comuni di Ascoli Piceno, Macerata, Rieti, Spoleto e Teramo una platea di potenziali beneficiari del 10% dei lavoratori) viene quantificato in 6,8 milioni di euro per l'anno 2017, 9,2 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019.

Conseguentemente l'onere complessivo derivante dal comma in esame è pari a 8,9 milioni di euro per l'anno 2017, 12,2 milioni di euro per l'anno 2018 e 2 milioni di euro per l'anno 2019. Alla relativa copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Al riguardo, per quanto attiene specificamente all'articolo 45, commi 1 e 4 (trattamenti di integrazione al reddito per dipendenti del settore privato e co.co.co), la quantificazione degli oneri appare congrua rispetto ai parametri forniti dalla RT riferiti alla platea di soggetti interessati dal sisma del 24 agosto 2016, la cui entità viene esplicitamente indicata. Per quanto riguarda i soggetti interessati dagli eventi sismici successivi, la RT tiene fermi i parametri utilizzati in precedenza, senza tuttavia fornire la stima in valore assoluto dei nuovi soggetti interessati. Sul punto appare necessario acquisire i relativi elementi di valutazione dal Governo.

Si fa presente che gli effetti derivanti dall'estensione ai comuni di cui all'allegato 2 dei benefici concessi dalle norme, e riportati nelle tabelle della RT, che danno anche evidenza separata agli effetti relativi ai comuni di Ascoli Piceno, Macerata, Rieti, Spoleto e Teramo, sono riferiti al 100% dei soggetti potenzialmente interessati, mentre – come specificato nella RT – nei comuni sopra citati va preso in considerazione solo un decimo dei lavoratori. Applicando a quei comuni tale percentuale, gli effetti così calcolati corrispondono ai maggiori oneri relativi all'estensione delle misure ai nuovi comuni.

In riferimento all'articolo 45, commi 7 e 8, che prevedono, rispettivamente, un'estensione del periodo di cassa integrazione e l'esonero dei datori di lavoro dal versamento del contributo addizionale, relativamente ai comuni interessati dal sisma del 24 agosto 2016, si prende atto della quantificazione fornita dalle norme in esame, atteso che la RT non esplicita tutti i parametri utilizzati per la stima degli oneri relativi ai predetti interventi. In proposito, si rileva che la stima delle minori entrate contributive relative di cui al comma 8 appare sostanzialmente in linea con quella degli oneri di cui al comma precedente. Peraltro, la RT non fornisce ulteriori dati volti a determinare la maggiore platea dei beneficiari connessa all'estensione delle disposizioni ai comuni di cui all'Allegato 2.

Riguardo alle tabelle della RT che riportano gli effetti dell'estensione ai comuni dell'Allegato 2 delle disposizioni, disaggregandone gli effetti con riferimento ai comuni di Ascoli Piceno, Macerata, Rieti, Spoleto e Teramo, si rimanda a quanto osservato relativamente ai commi 1 e 4.

In merito ai profili di copertura finanziaria (commi 1 e 3), si segnala che all'onere relativo alla concessione di un'indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale, prevista dal comma 1 dell'articolo 45 nel limite di spesa di 124,5 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008. In proposito si segnala che il predetto Fondo, come risulta da un'interrogazione al sistema informativo della Ragioneria generale dello Stato, reca le necessarie disponibilità, anche tenendo conto dell'ulteriore riduzione, per un importo di 141,835 milioni di euro, disposta, per lo stesso anno 2016, dall'articolo 52, comma 2, lettera *n*), del provvedimento.

Tutto ciò premesso appare comunque necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle sopra indicate risorse non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

In merito al comma 7, si segnala che all'onere conseguente alla non contabilizzazione dei periodi di trattamento di integrazione salariale ai fini del raggiungimento delle durate massime previste, valutato in 7,43 milioni di euro per 2019 e in 11,08 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e

formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge n. 185 del 2008, come rifinanziato dall'articolo 52, comma 1, del provvedimento, nella misura di 19 milioni di euro per il 2019.

Al riguardo appare necessario che il Governo confermi che il Fondo sociale per occupazione e formazione rechi le necessarie disponibilità e che l'utilizzo di risorse dello stesso non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

ARTICOLO 46

Perdite d'esercizio anno 2016

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ricorda che la norma interessa aspetti civilistici prevedendo, per le imprese aventi sede o unità locali nel territorio dei Comuni di cui all'articolo 1, comma 1, che ai fini dell'applicazione degli articoli 2446, 2447, 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2484 e 2545-*duodecies* del codice civile, che le perdite relative all'esercizio in corso alla data del 31 dicembre 2016 non rilevano nell'esercizio nel quale si realizzano e nei quattro esercizi successivi. Pertanto, la RT afferma che la norma non ha valenza ai fini fiscali e che non determina effetti sul gettito.

Al riguardo, tenuto conto della irrilevanza ai fini fiscali della disposizione, asserita dalla RT, non si hanno osservazioni da formulare.

ARTICOLO 47

Detassazione di contributi, indennizzi e risarcimenti

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ricorda che la disposizione prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP di contributi, indennizzi e risarcimenti erogati a favore di soggetti che hanno sede o unità locali nel territorio dei Comuni interessati dai sisma di cui agli elenchi allegati e che, per i soggetti che svolgono attività economica, l'agevolazione è concessa nel rispetto della normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

La RT ritiene, quindi, che la disposizione configuri una rinuncia a maggior gettito essendo connessa a fattispecie non considerate nei tendenziali di bilancio poiché relative a un evento non prevedibile.

Al riguardo, non si hanno osservazioni da formulare sulla base di quanto indicato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 48

Proroga e sospensione di termini in materia di versamenti tributari e contributivi, nonché di termini amministrativi

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme introdotte dal Senato i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Minori entrate correnti												
Sospensione vers. tributari (c. 1, 10, 11, 15)	201,30				201,30				201,30			
Sospensione vers. contributivi (comma 13)					97,84	344,53			97,84	344,53		
Esenzione fabbricati-IRPEF/IRES (comma 16)		3,50	2,00			3,50	2,00			3,50	2,00	
Esenzione fabbric.IMU/TASI quota Comune (comma 16)					20,70	41,40	41,40	41,40	20,70	41,40	41,40	41,40
Esenzione fabbric.IMU quota Stato (comma 16)	3,80	7,60	7,60	7,60	3,80	7,60	7,60	7,60	3,80	7,60	7,60	7,60
Maggiori entrate correnti												
Sospensione vers. tributari (c. 1, 10, 11, 15)		201,3				201,3				201,3		
Sospensione vers. contributivi (comma 13)							358,8	80,70			358,8	80,70
Esenz.fabbricati-IRPEF/IRES (comma 16)				1,50				1,50				1,50
Maggiori spese correnti												
Sospensione vers. contributivi (comma 13)	97,84	344,53										
Esenzione fabbric.IMU/TASI quota Comune (comma 16)	20,70	41,40	41,40	41,40								
Minori spese correnti												
Sospensione vers. contributivi (comma 13)			358,8	80,70								

La relazione tecnica afferma quanto di seguito indicato.

Commi 1, 10, 10-bis, 11 e 15 (sospensione dei versamenti tributari)

La RT ricorda, in via preliminare, che il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 1° settembre 2016 ha disposto la sospensione dei versamenti tributari, i cui termini scadono nel periodo compreso tra il 24 agosto 2016 e il 16 dicembre 2016, per i soggetti con residenza, sede legale o sede operativa nei (17)

comuni indicati dal medesimo DM. La predetta sospensione non riguarda le ritenute operate dai sostituti d'imposta. Il decreto prevede anche un termine di versamento fissato nel 20 dicembre 2016.

La RT evidenzia inoltre che, rispetto al DM 1/9/2016, il comma 1 amplia l'ambito territoriale e i commi 10-11 differiscono al 30 settembre 2017 il termine di sospensione dei versamenti tributari. La riscossione dei tributi non versati per effetto della sospensione, sarà definita con un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*, della legge n. 212/2000, come modificato dal presente articolo (commi 11 e 15).

Relativamente agli effetti finanziari, la RT afferma che - considerando l'andamento effettivo del gettito relativo al complesso dei comuni di cui all'allegato 1 (inclusi gli effetti imputabili alla lettera *λ*) del comma 1) - la proroga della sospensione dei soli versamenti tributari al 30 settembre 2017 comporta:

- per i versamenti sospesi relativi all'anno 2016, minori entrate tributarie stimate dalla RT in circa **50 milioni di euro**;
- i versamenti tributari sospesi relativi all'anno 2017 (1° gennaio-30 settembre 2017) sono stimati in 63,3 milioni. Tuttavia, la RT ritiene che la restituzione dei versamenti avverrà entro la fine dell'anno 2017, con modalità da definire con successivo DM, e pertanto non ascrive effetti di minor gettito.

La RT riporta quindi la seguente tabella nella quale, come già evidenziato, si ipotizza la piena riscossione nel 2017 di tutti i tributi sospesi (2016 e 2017).

(milioni di euro)

Comuni allegato 1	2016	2017
Sospensione versamenti tributari	-50	+50

La RT afferma che, in relazione alla restituzione delle somme sospese entro il medesimo anno 2017, l'eventuale rateizzazione sarà disposta nei limiti delle risorse disponibili preordinate allo scopo dal Fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge n. 208/2015.

In riferimento al comma 10-*bis* - che estende la sospensione dei versamenti tributari ai soggetti residenti o aventi sede legale o operativa nei comuni indicati dall'allegato 2, la RT afferma che, considerando l'andamento effettivo del gettito relativo ai comuni interessati, la sospensione dei soli versamenti tributari al 30 settembre 2017 con le modalità previste comporta minori entrate tributarie per l'anno 2016 stimate in complessivi -151,3 milioni di euro. In analogia con quanto affermato per i comuni dell'allegato 1, la RT considera la restituzione dei versamenti entro la fine dell'anno 2017, con modalità da definire con il decreto ministeriale previsto dal comma 11. La RT indica quindi i seguenti effetti finanziari per le sole entrate tributarie:

<i>(milioni di euro)</i>		
Comuni allegato 2 (comma 10-bis)	2016	2017
Sospensione versamenti tributari	-151,3	+151,3

Anche con riferimento al comma 10-*bis* la RT non ascrive effetti per la sospensione prevista nel periodo gennaio-settembre 2017 in relazione alla restituzione delle somme sospese entro il medesimo anno 2017. L'eventuale rateizzazione, ricorda la RT, sarà comunque disposta nei limiti delle risorse disponibili preordinate allo scopo dal Fondo previsto dall'articolo 1, comma 430, della legge n. 208/2015.

Complessivamente la sospensione dei versamenti tributari di cui ai commi 10 e 10-*bis*, comporta i seguenti effetti in termini di cassa relativamente alle entrate tributarie:

<i>(milioni di euro)</i>		
Comuni allegati 1 e 2	2016	2017
Sospensione versamenti tributari	-201,3	+201,3

La RT ricorda infine che il comma 1 dispone altresì la sospensione di alcuni adempimenti per cui non si rilevano effetti finanziari negativi per la finanza pubblica in quanto limitata all'anno in corso.

Commi 13 e 14 (versamenti contributivi)

La RT chiarisce che la valutazione è stata effettuata considerando quali comuni colpiti dal sisma quelli riportati negli allegati 1 e 2 del provvedimento. Viene prevista la sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo 24 agosto 2016/30 settembre 2017 mentre con riferimento ai nuovi eventi sismici di ottobre si intende estendere tale agevolazione ai comuni riportati in allegato a partire dai pagamenti di novembre 2016; tali versamenti dovranno essere effettuati entro il 30 ottobre 2017 anche mediante rateizzazione fino a 18 mesi a decorrere da tale ultima data.

Per quanto concerne i contributi previdenziali e assistenziali dei Comuni dell'allegato 1 la RT indica i flussi finanziari (al lordo degli sgravi contributivi) relativi alla sospensione e alla riattivazione dei versamenti per il periodo 2016/2019. In proposito, la RT chiarisce che sono state considerate le diverse scadenze di versamento dei contributi per i lavoratori dipendenti ed autonomi e che è assunta l'ipotesi in base alla quale tutti i soggetti decidano per la rateizzazione massima (18 mesi).

Contributi previdenziali e assistenziali

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019
Comuni dell'allegato 1	-36,6	-62,7	79,4	19,9

Per quanto concerne i premi INAIL (comuni **allegato 1**), la RT precisa che, per il 2016, la sospensione interessa solo la quarta rata dell'autoliquidazione 2016 in scadenza il 16.11.2016 e relativi interessi, oltre ad eventuali ulteriori richieste di pagamento con scadenza successiva al 24.8.2016, mentre per il 2017 interessa l'intero importo dovuto per l'autoliquidazione dell'anno in esame.

La RT ricorda inoltre che il comma 13 prevede la possibilità di pagare l'importo sospeso in massimo 18 rate mensili di pari importo a decorrere da ottobre 2017, senza applicazione di sanzioni ed interessi. Pertanto, la RT stima anche le minori entrate a titolo di interessi di rateazione ordinaria, il cui tasso è pari al 6% annuo.

Per l'anno **2016**, la RT stima in circa **390.000,00** euro l'ammontare dei premi assicurativi sospesi e in circa **45.000** euro il valore degli interessi di rateazione fino al termine di scadenza della rateizzazione massima concedibile (massimo 18 rate mensili a decorrere da ottobre 2017).

Per l'anno **2017**, la RT stima i premi sospesi in circa euro **2.200.000,00**, mentre gli interessi di rateazione fino al termine di scadenza della rateizzazione massima concedibile sono stimati in circa euro **230.000,00**.

Premi INAIL

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019
Comuni dell'allegato 1	-0,435	-2,43		

In riferimento ai comuni **dell'allegato 2**, la RT indica i flussi finanziari derivanti dalla sospensione dei termini relativi agli adempimenti ed ai versamenti dei contributi previdenziali ed assistenziali e recupero mediante rateizzazione a partire da ottobre 2017 come riportati nella seguente tabella

Contributi previdenziali e assistenziali

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019
Comuni dell'allegato 2	-60,8	-279,5	279,5	60,8

In relazione ai comuni dell'allegato 2 la RT fornisce il dato del gettito complessivo, indicando, tuttavia, la quota parte riferita ai comuni di Ascoli Piceno, Macerata, Rieti, Spoleto e Teramo. Ai fini della stima considera, per i predetti 5 comuni, una quota pari al 10% (applicando la stessa metodologia dell'art. 45).

Nella seguente tabella(*) si riportano – oltre ai dati indicati dalla RT – anche la ricostruzione dei conteggi sottostanti la stima indicata.

(milioni di euro)

	2016	2017	2018	2019
TOTALE Comuni Allegato 2	-140	-643	634	149
<i>di cui i seguenti 5 Comuni:</i>				
<i>Ascoli Piceno</i>	-27	-124	121	30
<i>Macerata</i>	-15	-69	67	17
<i>Rieti</i>	-13	-60	58	15
<i>Spoleto</i>	-12	-55	54	13
<i>Teramo</i>	-21	-96	94	23
<i>Totale 5 comuni considerati</i>	-88	-404	394	98
Totale al netto dei 5 Comuni	-52	-239	240	51
10% del valore dei 5 Comuni	-8,8	-40,4	39,4	9,8
TOTALE della RT	-60,8	-279,4	279,4	60,8

(*) Elaborazioni su dati della RT.

La RT indica quindi l'onere complessivo (commi 13 e 14) derivante dalla sospensione dei contributi previdenziali e assistenziali, nonché dei premi assicurativi, valutato in misura pari a **97,835 milioni di euro per il 2016** e a **344,53 milioni di euro per il 2017**.

Alla relativa copertura finanziaria si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Nel prospetto riepilogativo sono altresì ascritti effetti positivi per gli anni 2018 e 2019.

Commi 1-bis e 1-ter (Ritenute dei sostituti d'imposta nel 2017)

La RT ricorda che i commi 1-bis e 1-ter consentono la non applicazione delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta, domiciliati fiscalmente nei comuni di cui agli allegati 1 e 2, per il periodo che va dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017.

La RT indica in circa 175 milioni l'importo potenzialmente sospeso, affermando che la stima tiene conto che il comma 1-ter limita la sospensione nei sei comuni di maggiori dimensioni ai soli soggetti danneggiati. In ogni caso, la RT non stima minori entrate per l'anno 2017 nel presupposto che le stesse siano versate entro il medesimo anno.

Commi da 2 a 9 e comma 12

La RT, in riferimento alle seguenti disposizioni concernenti le popolazioni interessate dal sisma, afferma quanto di seguito indicato.

Il comma 2 non determina effetti finanziari in quanto le sospensioni e agevolazioni tariffarie sono disciplinate dalle autorità di settore che con propri provvedimenti individuano le necessarie compensazioni.

Si segnala che sono interessate le autorità dei settori energia elettrica, acqua, gas, assicurazioni, telefonia, radiotelevisione pubblica e che la norma prevede la definizione di modalità di rateizzazione delle fatture sospese nonché l'introduzione di agevolazioni, anche di natura tariffaria a favore delle utenze situate nei comuni di cui agli allegati 1 e 2.

La RT afferma che il comma 3 - che esclude, fino al 31 dicembre 2016, dalla definizione di reddito da lavoro dipendente – i sussidi occasionali o altri benefici concessi dai datori di lavoro ai dipendenti interessati dal sisma, configura una rinuncia a maggior gettito e, pertanto, non ascrive effetti finanziari.

La RT considera di natura ordinamentale, e quindi privi di effetti finanziari, il comma 4 (mancata applicazione delle sanzioni), il comma 5 (segnalazioni bancarie alla Centrale dei rischi) e il comma 6 (adempimenti comunitari delle imprese agricole).

In riferimento al comma 7 (esenzione imposta di bollo per le istanze presentate alla PA entro il 2016) la RT ritiene che la norma determini una rinuncia a maggior gettito.

Il comma 8 (mantenimento per il 2016 del diritto all'aiuto in favore delle aziende agricole per adempimenti connessi alla politica agricola comune 2014 – 2020) ed il comma 9 (autorizzazione per le aziende biologiche ad usufruire delle deroghe comunitarie in materia di patrimonio zootecnico) non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La RT afferma infine che il comma 12, che dispone la proroga a ottobre 2017 degli adempimenti tributari diversi dai versamenti, ha carattere ordinamentale e non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Comma 13-bis (anticipazioni per acquisto o ristrutturazioni)

La RT ricorda che la disposizione prevede che i lavoratori colpiti dal sisma possano richiedere anticipazioni per acquisto/ristrutturazioni prima casa o per altre esigenze a prescindere dal requisito di otto anni di iscrizione e che tale modifica normativa ha valenza in via transitoria per il triennio 2017-2019.

Ciò premesso, dall'analisi dei dati di rendiconto 2015, la RT fornisce i seguenti dati:

- un numero di iscritti pari 36.709 di cui 7.213 contribuenti e 29.496 che non hanno mai effettuato neppure un versamento;
- un ammontare per anticipazioni concesse nel 2015 pari a 0,5 milioni di euro.

Sulla base di tali dati, la RT effettua una proporzione in base al numero dei dipendenti che ricadono nei comuni colpiti e indica le seguenti maggiori anticipazioni.

Anno	Maggiori anticipazioni (milioni di euro)
2017	0,4
2018	0,1
2019	0,1

Ciò premesso, la RT ricorda che la disposizione riguarda il FONDINPS che opera nell'ambito della previdenza complementare di natura privata, la stessa non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

Comma 16 (esenzioni per fabbricati)

La RT ricorda che la norma prevede che i redditi dei fabbricati ubicati nelle zone colpite dal sisma del 24 agosto 2016, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate entro il 28 febbraio 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente non concorrono alla formazione del reddito di IRPEF e IRES fino alla definitiva ricostruzione e comunque fino all'anno d'imposta 2017.

Per gli stessi fabbricati è altresì prevista l'esenzione dall'applicazione di IMU e TASI a decorrere dalla seconda rata 2016 e non oltre il 31 dicembre 2020.

Al riguardo, pur in assenza di dati puntuali in relazione agli immobili distrutti o inagibili, sulla base delle informazioni pervenute in merito la RT determina quanto segue, in riferimento ai comuni **dell'allegato 1**:

- ai fini IRPEF/IRES, considerato anche l'impatto limitato in materia di imposte sui redditi dei fabbricati in esame, la RT stima una perdita di gettito di competenza per gli anni 2016-2017 di circa 1 milione di euro su base annua;
- ai fini IMU/TASI, la RT stima una perdita di gettito annua nell'ordine di 5,3 milioni di euro per l'anno 2016 e di 10,6 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2020.

Di seguito il profilo di cassa degli effetti finanziari (in milioni di euro):

(milioni di euro)

Comuni allegato 1	2016	2017	2018	2019	2020
IRPEF/IRES		-1,75	- 1	0,75	
IMU/TASI comune	-4,7	-9,4	-9,4	-9,4	-9,4
IMU Stato	-0,6	-1,2	-1,2	-1,2	-1,2
Totale	-5,3	-12,35	-11,6	-9,85	-10,6

In considerazione degli eventi del mese di ottobre 2016 e dell'estensione del perimetro territoriale delle zone colpite (**allegato 2**) la RT stima maggiori oneri per ciò che riguarda i fabbricati inagibili o distrutti a seguito dei predetti eventi sismici.

Per le imposte dirette la RT stima un onere ulteriore per gli anni 2016 e 2017 pari a quello già stimato per il sisma del 24 agosto 2016 (un milione di euro di competenza annua).

Ai fini delle imposte locali immobiliari, pur in assenza di dati puntuali la RT stima una perdita di gettito annua nell'ordine di -16,5 milioni di euro per l'anno 2016 e di -33 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2020.

Di seguito il profilo di cassa dei relativi effetti finanziari:

(milioni di euro)

Comuni allegato 2	2016	2017	2018	2019	2020
IRPEF/IRES		-1,75	- 1	0,75	
IMU/TASI comune	-13,6	-27,2	-27,2	-27,2	-27,2
IMU Stato	-2,9	-5,8	-5,8	-5,8	-5,8
TOTALE	-16,5	-34,75	-34	-32,25	-33

La RT segnala che gli eventi sismici del mese di novembre possono aver causato danni ulteriori in termini di inagibilità dei fabbricati per i comuni già colpiti dal sisma del 24 agosto. Al riguardo, ipotizza prudenzialmente un effetto ulteriore per i comuni inclusi nell'allegato 1 stimato in una perdita di gettito ai fini IMU/TASI di -2,7 milioni di euro per l'anno 2016 e di -5,4 milioni di euro per gli anni dal 2017 al 2020. Di seguito il relativo profilo finanziario di cassa:

(milioni di euro)

Comuni allegato 1 – Ulteriori inagibilità	2016	2017	2018	2019	2020
IMU/TASI comune	-2,4	-4,8	-4,8	-4,8	-4,8
IMU Stato	-0,3	-0,6	-0,6	-0,6	-0,6
TOTALE	-2,7	-5,4	-5,4	-5,4	-5,4

Complessivamente, gli effetti relativi al comma in esame sono riportati nella seguente tabella:

(milioni di euro)

Effetti complessivi	2016	2017	2018	2019	2020
IRPEF/IRES		-3,5	-2,0	1,5	0
IMU/TASI comune	-20,7	-41,4	-41,4	-41,4	-41,4
IMU Stato	-3,8	-7,6	-7,6	-7,6	-7,6
Totale	-24,5	-52,5	-51,0	-47,5	-49,0

Comma 17

La RT ricorda che la norma dispone la proroga dei termini riferiti a rapporti interbancari. La disposizione, di natura ordinamentale, non comporta oneri per la finanza pubblica.

Comma 18

La RT ricorda che si prevede la sospensione fino al 30 giugno 2017 dell'efficacia delle disposizioni in ordine alla dotazione e all'impiego da parte delle società sportive dilettantistiche dei defibrillatori semiautomatici. La disposizione ha natura ordinamentale e non comporta, pertanto, effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

Al riguardo, si evidenzia preliminarmente che la norma disciplina la sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e previdenziali per i soggetti interessati dal sisma del 24 agosto 2016 (testo iniziale del provvedimento) e dal sisma del 26 ottobre 2016 (modifiche apportate dal Senato).

A seguito del terremoto del 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto MEF 1° settembre 2016 che ha fissato al 20 dicembre 2016 il termine per l'effettuazione dei versamenti e degli adempimenti sospesi in riferimento ai Comuni indicati nell'allegato 1 al medesimo DM (in totale 17 comuni). Il testo del decreto esclude esplicitamente dalla sospensione le ritenute operate dai sostituti d'imposta.

La norma in esame, nella formulazione contenuta nel testo originario del DL (datato 17 ottobre 2016), disciplina la proroga e la sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari, contributivi, previdenziali ed assistenziali, nonché la sospensione di termini amministrativi per gli adempimenti per i comuni interessati dal sisma del 24 agosto 2016 indicati nell'allegato 1 (in totale 62 Comuni nelle regioni Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo).

Le modifiche introdotte dal Senato sono dirette ad ampliare l'ambito applicativo a seguito del successivo ed importante sisma del 26 ottobre 2016 verificatosi nelle medesime zone. È stato quindi aggiunto un allegato 2 con i nuovi comuni interessati ai quali è stata riconosciuta la sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti.

Poiché la relazione tecnica si limita ad indicare la stima del gettito oggetto di sospensione, appaiono necessarie le seguenti ulteriori informazioni.

Andrebbe in primo luogo chiarito se la stima indicata dalla relazione tecnica includa anche gli effetti relativi alla sospensione dei termini, fino al 20 dicembre 2016, disposta con il decreto ministeriale del 1° settembre 2016 in favore dei comuni indicati nel decreto medesimo.

Andrebbe altresì chiarito se i richiamati effetti includano anche quelli relativi alla sospensione dei versamenti delle ritenute operate dai sostituti d'imposta nel 2016. Infatti, mentre il citato decreto ministeriale esclude l'applicazione della sospensione per le predette ritenute, il

comma 1 dell'articolo in esame prevede la regolarizzazione, entro il 31 maggio 2017, della mancata effettuazione di ritenute e del mancato riversamento delle stesse.

Si evidenzia inoltre che i commi 1-*bis* ed 1-*ter* disciplinano la sospensione delle ritenute per il periodo 2017 e la RT afferma che il relativo ammontare (175 mln di importo sospeso) non viene ascritto ai fini dei saldi nel presupposto che le ritenute sospese siano versate entro il medesimo anno.

Per quanto riguarda le procedure per l'imputazione alle singole annualità degli effetti finanziari, si segnala la diversa procedura adottata per la stima degli effetti tributari e di quelli contributivi. Infatti, con riferimento alla sospensione dei contributi e dei premi obbligatori, la relazione tecnica considera, prudenzialmente, che tutti i soggetti aderiscano alla rateizzazione in 18 mesi in quanto alla stessa non si applicano sanzioni ed interessi. Per tale motivo, nel 2017 è scontato un minor gettito contributivo, mentre dal 2018 sono registrati gli effetti positivi dovuti al versamento delle rate; in merito, invece, alla sospensione dei versamenti tributari, gli effetti positivi dovuti al recupero delle somme sospese è ascritto interamente al 2017 (complessivamente 201,3 milioni). Andrebbero quindi chiarite le ragioni in base alle quali non è considerata l'ipotesi di rateizzazione per i versamenti tributari sospesi tenuto conto che l'art. 9, comma 2-*bis*, della legge n. 212/2000 (cui il comma 11 rinvia) prevede la rateizzazione fino ad un massimo di 18 mesi senza applicazione di sanzioni ed interessi.

Più in particolare, la relazione tecnica:

- quantifica i versamenti tributari del 2016 oggetto di sospensione in complessivi 201,3 milioni di euro (di cui 50 mln per i comuni dell'allegato 1 e 151,3 mln per i comuni dell'allegato 2). Tali importi sono iscritti come minor gettito nel 2016 e come maggior gettito nel 2017;
- non indica effetti per i versamenti 2017 oggetto di sospensione in quanto si tratta di una operazione infrannuale (da gennaio a settembre del 2017). A soli fini conoscitivi, la RT originaria afferma che, nei comuni indicati nell'allegato 1, l'ammontare dei versamenti 2017 oggetto di sospensione è pari a 63,3 milioni.

In merito, infine, alla stima degli effetti contributivi e previdenziali, andrebbe chiarita quale sia l'incidenza in termini di premi INAIL riferiti ai comuni dell'allegato 2. Ciò in quanto, con riferimento ai comuni dell'allegato 1, la RT riporta una specifica quantificazione mentre con riferimento ai comuni dell'allegato 2, fornisce un dato che sembrerebbe non includere gli effetti dei premi INAIL.

ARTICOLO 49

Termini processuali e sostanziali, comunicazione e notificazione di atti.

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica ribadisce il contenuto normativo ed afferma che le disposizioni, volte a garantire diritti ed interessi della popolazione coinvolta dalla recente catastrofe naturale, comportano solo il differimento di attività giudiziarie normalmente espletate e non incidono sull'organizzazione e sul funzionamento degli uffici giudiziari dei comuni coinvolti nell'evento; pertanto, trattandosi di adempimenti di carattere procedimentale, gli stessi potranno essere espletati nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Inoltre, per quanto riguarda più specificamente i commi *9-bis*, *9-ter* e *9-quater*, introdotti nel corso dell'esame presso il Senato, la relazione tecnica indica che essi prevedono l'estensione delle sospensioni dei processi civili e amministrativi e dei termini, nonché ulteriori disposizioni procedurali, ai comuni colpiti dagli eventi sismici del 26 e 30 ottobre 2016, ed afferma che, trattandosi di disposizioni che intervengono su adempimenti procedimentali, non si rilevano effetti finanziari negativi.

Al riguardo, si rileva preliminarmente che le previsioni normative, volte a differire termini processuali e sostanziali, risultano di carattere prevalentemente ordinamentale.

Sarebbe comunque utile una conferma che, per effetto di tali disposizioni (che, tra l'altro, al comma 5 prorogano anche gli atti aventi forza esecutiva) non sussista la possibilità di dilazioni di incassi tributari e di termini di pagamento oltre l'esercizio in corso, con eventuali effetti sui saldi di finanza pubblica, almeno in termini di cassa.

ARTICOLO 50

Struttura del Commissario straordinario e misure per il personale impiegato in attività emergenziali

Il prospetto riepilogativo ascrive alle norme i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare			Fabbisogno			Indebitamento netto		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Maggiori spese correnti									
Personale della struttura del Commissario	3,0	15,0	15,0	3,0	15,0	15,0	3,0	15,0	15,0
Maggiori entrate tributarie e contributive (effetti indotti)									
Personale della struttura del Commissario				1,5	7,5	7,5	1,5	7,5	7,5

La relazione tecnica ribadisce che il trattamento economico del personale utilizzato dalla Struttura del Commissario straordinario viene determinato utilizzando, come parametro di riferimento, il corrispondente trattamento corrisposto al personale dirigenziale e non dirigenziale della PCM, nel caso in cui il trattamento economico di provenienza risulti complessivamente inferiore. Tenuto conto che, in base al comma 2, la Struttura può avvalersi di ulteriori risorse fino ad un massimo di duecentoventicinque unità di personale⁶ e considerando un trattamento medio di 45.000 euro annui, si ottiene un onere lordo complessivo di 10.125.000 euro.

La relazione tecnica non ascrive effetti alle norme recate dai commi 3 e 4.

Con riguardo alle norme recate dal comma 5, la relazione tecnica evidenzia che le stesse precisano che per la partecipazione al Comitato tecnico scientifico non è dovuta la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti a qualsiasi titolo dovuti. Gli oneri derivano esclusivamente dalla corresponsione di eventuali rimborsi spese per missioni a cui si farà fronte nell'ambito delle risorse di cui al comma 8.

La relazione tecnica ribadisce, altresì, che il comma 6 prevede che gli esperti di cui all'art. 2, comma 3, del DPR 9 settembre 2016, se provenienti da altre P.A., possono essere collocati fuori ruolo nel numero massimo di cinque unità, con contestuale indisponibilità nella dotazione organica dell'amministrazione di appartenenza di un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Tale disposizione non determina effetti finanziari in quanto la copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della medesima è già prevista dall'art. 4 del DPR 9 settembre 2016, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio.

La relazione tecnica quantifica l'onere derivante dal comma 7, che prevede la liquidazione di compensi per lavoro straordinario, sulla base dei seguenti parametri:

⁶ Destinate ad operare presso gli uffici speciali per la ricostruzione a supporto di regioni e comuni, ovvero presso la struttura commissariale centrale per le funzioni di coordinamento e controllo del territorio.

- 75 ore mensili per persona dal 10 ottobre 2016 al 31 dicembre 2016;
- 40 ore mensili per persona dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2018;
- numero di unità di personale autorizzate allo straordinario pari a 50;
- misura media oraria della remunerazione pari a 13,53 euro lordo dipendente;
- oneri a carico dello Stato 32,7 per cento (24,20 per cento per oneri previdenziali e 8,5 per cento per IRAP).

Sulla base di questi dati si determina un onere di 201.986 euro per il 2016 e di 430.903 euro per il 2017 e 2018.

Il comma 8 specifica che alla copertura degli oneri quantificati in euro 3 milioni per l'anno 2016 e in 15 milioni per ciascuno degli anni 2017 e 2018 si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52.

La relazione tecnica ribadisce che il comma 9 prevede che il commissario straordinario possa avvalersi, sulla base di apposita convenzione, di strutture e personale di amministrazioni pubbliche, che provvedono nell'ambito delle risorse disponibili di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. La disposizione non determina, secondo la relazione tecnica, effetti finanziari.

Infine la relazione tecnica ribadisce che il comma 9-*bis* prevede l'incremento di 146,3 milioni, per l'anno 2016, del Fondo nazionale per il servizio civile, di cui alla legge 8 luglio 1998, n. 230. La disposizione è ad invarianza di spesa, essendo state già autorizzate, per l'anno corrente, le rispettive somme di euro 139 milioni e di euro 7,3 milioni. Infatti all'onere finanziario di euro 139 milioni si provvede, ai sensi del comma 9-*ter*, mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziato per l'anno 2016 dall'articolo 1, comma 187, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità 2015), quanto all'onere di euro 7,3 milioni si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse della seconda sezione del Fondo previsto dall'articolo 9, comma 1, lettera g), della legge 6 giugno 2016, n. 106.

Al riguardo, in merito alle norme recate dai commi da 1 a 8, non si hanno osservazioni da formulare dal momento che l'onere è configurato quale limite massimo di spesa.

Si rileva peraltro che la relazione tecnica non esplicita tutti gli elementi sottostanti la quantificazione dell'onere. Infatti, a fronte di una spesa di 15 milioni di euro per il 2017 e 2018, la relazione tecnica quantifica spese per soli 10,5 milioni (10,1 milioni per il personale e 0,4 milioni per la remunerazione dello straordinario del personale pubblico), cui vanno sommati gli eventuali rimborsi delle spese sostenute per le missioni dei quindici membri del comitato tecnico scientifico.

Si rileva, ancora, che il comma 6 prevede di sterilizzare l'onere recato dall'utilizzo di esperti rendendo indisponibili nella dotazione organica delle amministrazioni di appartenenza un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Tale modalità potrebbe tuttavia

non essere idonea, in specifiche situazioni, a garantire la neutralità della disposizioni in quanto la indisponibilità potrebbe riguardare posizioni non coperte e, dunque, essere disposta a valere su oneri non sussistenti a legislazione vigente.

In ordine ai predetti profili appare utile acquisire indicazioni dal Governo.

Non si hanno inoltre osservazioni da formulare con riguardo alle norme recate dai commi 9-*bis* e 9-*ter*.

In merito ai profili di copertura finanziaria (commi 9-*bis* e 9-*ter*), si evidenzia che la copertura dell'onere di 146,3 milioni di euro per il 2016, derivante dall'incremento di pari importo del Fondo nazionale per il servizio civile per lo stesso anno 2016, è effettuata:

- quanto a 139 milioni di euro, mediante il completo utilizzo per l'anno 2016 delle risorse residue derivanti dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 187, della legge n. 190 del 2014, relativa al Fondo per il finanziamento del terzo settore (cap. 3093 dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze);

- quanto a 7,3 milioni di euro, mediante il completo utilizzo delle risorse iscritte, per l'anno 2016, nella seconda sezione, di carattere non rotativo, del Fondo destinato a sostenere lo svolgimento di attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del terzo settore, di cui all'articolo 9, comma 1, lettera *g*), della legge n. 106 del 2016.

Al riguardo appare necessario che il Governo assicuri che la riduzione, prevista dal comma 9-*ter* dell'articolo 50, delle menzionate autorizzazioni di spesa non pregiudichi la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

Si segnala peraltro che una disposizione di identico tenore a quella testé esaminata è contenuta all'articolo 25 dello schema di decreto legislativo n. 360, recante "Istituzione e disciplina del servizio civile universale". In proposito, appare pertanto necessario acquisire l'avviso del Governo in merito all'opportunità di espungere la citata disposizione dal testo del predetto schema di decreto legislativo.

ARTICOLO 50-bis

Personale dei comuni e del Dipartimento della protezione civile

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma, introdotta dal Senato, i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti												
Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 – assunzioni a tempo determinato (comma 1)	1,8	14,5			1,8	14,5			1,8	14,5		
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Uffici speciali per la ricostruzione post sisma 2016 – assunzioni a tempo determinato. Effetti riflessi (comma 1)					0,87	7,03			0,87	7,03		
Maggiori spese correnti												
Dipartimento protezione civile – assunzioni a tempo determinato (comma 4)	0,14	0,96			0,14	0,96			0,14	0,96		
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Dipartimento protezione civile – assunzioni a tempo determinato. Effetti riflessi (comma 4)					0,07	0,47			0,07	0,47		

La relazione tecnica ribadisce il contenuto del comma 1 (secondo cui i comuni interessati dagli eventi sismici possono assumere fino a 350 unità di personale, con contratti di lavoro a tempo determinato, in deroga ai vincoli di contenimento della spesa di personale di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, e di cui all'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nei limiti di spesa di 1.800.000 euro per il 2016 e di 14.500.000 per il 2017). Tale limite finanziario è stato calcolato sulla base delle retribuzioni medie del personale delle categorie C e D del comparto Regioni-Autonomie locali. Per il 2016 il valore è stato rapportato a 1,5/12. Alle predette spese si fa fronte ai sensi del successivo articolo 52.

Quanto ai commi 2 e 3, la RT afferma che le disposizioni hanno natura ordinamentale e non comportano effetti finanziari.

Quanto al comma 4, la RT ribadisce il contenuto della norma, che autorizza il Dipartimento della protezione civile ad assumere sino a 20 unità di personale con professionalità di tipo tecnico od amministrativo, con rapporti di lavoro a tempo determinato della durata di un anno, entro il limite massimo di spesa di 140.000 euro per l'anno 2016 e di 960.000 euro per l'anno 2017, cui si provvede ai sensi dell'articolo 52.

Quanto al comma 5 (che prevede la proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato, nel rispetto del limite massimo imposto dalle vigenti disposizioni, nonché dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e dei contratti per prestazioni di carattere intellettuale in materie tecnico-specialistiche in essere presso le componenti e le strutture operative del Servizio nazionale della protezione civile, direttamente impegnate nella gestione delle attività di emergenza), la RT afferma che la disposizione non determina effetti finanziari in quanto la proroga in esame riguarda unicamente il personale già in servizio e direttamente impegnato nelle attività emergenziali, ed i cui oneri sono già sostenuti a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente nei bilanci delle Amministrazioni interessate.

Al riguardo, in merito al comma 1 e al comma 5 non si hanno osservazioni da formulare per i profili di quantificazione alla luce dei dati e dagli elementi forniti dalla relazione tecnica. Anche in merito al comma 4 non si hanno osservazioni essendo la facoltà di assunzione configurata entro un limite di spesa.

ARTICOLO 51

Disposizioni concernenti il Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Il prospetto riepilogativo ascrive alla norma i seguenti effetti sui saldi di finanza pubblica.

(milioni di euro)

	Saldo netto da finanziare				Fabbisogno				Indebitamento netto			
	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019	2016	2017	2018	2019
Maggiori spese correnti												
Incremento fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente dei VV.FF. (comma 1)	2,6				2,6				2,6			
Maggiori entrate tributarie e contributive												
Incremento fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente dei VV.FF. Effetti riflessi (comma 1)					1,3				1,3			
Minori spese correnti												
Perfezionamento delle assunzioni di 400 unità VV.FF di cui all'art 6-bis, comma 2, DL 113/2016, a decorrere dal 1° novembre 2016 (comma 2)	2,6				2,6				2,6			
Minori entrate tributarie e contributive												
Perfezionamento delle assunzioni di 400 unità VV.FF di cui all'art 6-bis, comma 2, DL 113/2016, a decorrere dal 1° novembre 2016. Effetti riflessi (comma 2)					1,3				1,3			
Maggiori spese in conto capitale												
Rinnovo parco mezzi VV. FF. (comma 4)	5,0	45,0			5,0	45,0			5,0	45,0		

La relazione tecnica chiarisce che in conseguenza dei recenti eventi sismici, il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha attivato un rilevante dispositivo di soccorso che ha determinato un considerevole impegno del personale del CNVVF medesimo nelle attività di soccorso, e che la norma è finalizzata a disporre un incremento del fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo al fine di potenziare le disponibilità per gli strumenti di incentivazione economica del personale.

Il comma 1 prevede un incremento, per il solo anno 2016, del predetto fondo per un importo pari a euro 2.600.000.

L'onere di cui al comma 1 trova – ai sensi del comma 2 – integrale copertura per effetto del perfezionamento a decorrere dal 1° novembre 2016 delle procedure di incorporamento delle 400 unità di personale la cui assunzione è autorizzata, ai fini del potenziamento del Corpo nazionale, dal comma 2 dell'articolo 6-*bis* del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, entrato in vigore il 21 agosto 2016.

I riflessi finanziari della norma sono quantificati nella seguente tavola.

Intervento normativo	Unità	Qualifica	Costo unitario <i>pro-capite</i> qualifica vigile del fuoco (lordo oneri Stato)	Decorrenza a legislazione vigente	Nuova decorrenza	Oneri/risparmi derivanti dall'intervento normativo
						2016
Perfezionamento delle assunzioni ex art. 6- <i>bis</i> , c. 2, d.l. n. 113/2016	400	Vigile del fuoco	39.029	1/09/2016	1/11/2016	-2.601.934
Fondo di Amministrazione del personale non direttivo e non dirigente						+ 2.600.000

Il prospetto sottostante contiene, in ordine alla qualifica di vigile del fuoco, indicata nella tabella sopra riportata, gli elementi di dettaglio delle componenti retributive fondamentali ed accessorie per tredici mensilità.

QUALIFICA	TRATTAMENTO RETRIBUTIVO					
	STIPENDIO	IVC	INDENN. RISCHIO	ONERI A CARICO AMM.	TRATT. ACCESS. (al lordo oneri Stato)	SPESA ANNUA PRO-CAPITE (al lordo oneri Stato)
Vigile del Fuoco	19.790,82	148,46	5.505,76	9.765,81	3.818,10	39.028,95

La RT ribadisce quindi che il comma 4 autorizza la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2016 e di 45 milioni per l'anno 2017 per ripristinare l'integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, nonché per le attività di raccolta e trasporto delle macerie nei territori colpiti dal sisma e che agli oneri connessi si provvede ai sensi di quanto previsto dall'articolo 52.

Al riguardo, con riferimento ai commi 1-3, si evidenzia preliminarmente che questi dispongono l'incremento della dotazione 2016 del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente dei vigili del fuoco, per un importo di 2,6 milioni di euro, prevedendo la corrispondente riduzione della spesa già prevista a normativa vigente per il

reclutamento di 400 unità dei Vigili del fuoco a decorrere dal 1° settembre 2016, mediante il differimento di tale termine a far data dal 1° novembre 2016. Sul punto non si hanno osservazioni da formulare considerato che il maggior onere è configurato come limite massimo di spesa e preso atto dei dati e degli elementi forniti dalla relazione tecnica ai fini della sua determinazione.

Nulla da osservare, altresì, con riguardo al comma 4, considerato che la spesa disposta dalla norma (5 milioni di euro per il 2016 e 45 milioni per il 2017, per il ripristino del parco mezzi del C.N.VV.F e per l'attività di gestione delle macerie) appare configurata come limite massimo di spesa.

In merito ai profili di copertura finanziaria (commi 1 e 2), si segnala che l'incremento di 2,6 milioni di euro per l'anno 2016 del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco è effettuato mediante utilizzo delle risorse di cui all'articolo 6-*bis*, comma 2, del decreto-legge n. 113 del 2016. Il citato articolo 6-*bis* ha incrementato di 400 unità la dotazione organica del Corpo dei vigili del fuoco, autorizzando conseguentemente l'assunzione di un corrispondente numero di unità, fissando un limite massimo complessivo di spesa di 5.203.860 euro per il 2016, di 15.611.579 euro per il 2017 e di 16.023.022 euro a decorrere dal 2018.

Peraltro, poiché, come stabilito dal comma 2 dell'articolo 51, l'assunzione delle predette unità non potrà essere effettuata anteriormente al 1° novembre 2016, si dispone sostanzialmente, come risulta dalla relazione tecnica, che i risparmi che ne conseguono per il 2016 vengano destinati al citato incremento del Fondo di amministrazione del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

ARTICOLO 51-*bis*

Norme transitorie per consentire il voto degli elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici in occasione del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016

Il prospetto riepilogativo non considera le norme.

La relazione tecnica afferma che le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi per l'erario, ricordando in tal senso i costi dei seggi ordinari (composti nei referendum da un presidente, un segretario e tre scrutatori, per un compenso di 130 euro per i presidenti e 104 euro per gli scrutatori) e dei seggi speciali (composti da un presidente e due scrutatori, per un compenso di 79 euro per il presidente e 53 euro per gli scrutatori).

Al riguardo, si rileva che le disposizioni prevedono, tra l'altro, al comma 5, la costituzione di seggi speciali presso strutture ricettive o di accoglienza. La relazione tecnica precisa che le disposizioni non comportano oneri aggiuntivi per l'erario. Dopo aver precisato che i seggi speciali hanno un numero inferiore di componenti, con compensi ridotti rispetto ai seggi ordinari, la relazione evidenzia altresì che tali seggi potranno essere costituiti solo in caso di assoluta necessità ai fini della raccolta del voto di un numero di elettori precisato dalla stessa norma (almeno 300 elettori). Secondo la RT risulta difficile prevedere il numero di seggi che potranno essere costituiti.

In proposito si prende atto di quanto indicato dalla relazione tecnica.

ARTICOLO 52

Disposizioni finanziarie

La norma prevede, al comma 1, che il Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, sia rifinanziato di 228,3 milioni di euro per l'anno 2018 e di 19 milioni di euro per l'anno 2019.

Il successivo comma 2 stabilisce che agli oneri derivanti dagli articoli 3, comma 1, 4, comma 2, 15-*bis*, 17, 26, 27, 44, commi 1, 2 e 4, 45, commi 4 e 8, 48, commi 10, 10-*bis*, 11, 13 e 16, 50, 50-*bis*, 51, comma 4, e dal comma 1 del presente articolo 52, complessivamente pari a 671,502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018, a 84,15 milioni di euro per l'anno 2019, a 64,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 13,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,27 milioni di euro per l'anno 2022, che aumentano a 542,56 milioni di euro per l'anno 2017 e a 367,37 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno ed indebitamento netto, si provvede mediante riduzione dei fondi e delle autorizzazioni di spesa specificamente indicati dalle lettere da *a*) a *p*) (per la cui illustrazione si veda oltre).

Al riguardo, si rileva preliminarmente che il comma 2 dell'articolo 52 reca la copertura finanziaria degli oneri derivanti da alcune disposizioni del provvedimento in esame.

In particolare, le citate disposizioni concernono:

- parte delle spese per il funzionamento degli uffici speciali per la ricostruzione, nel limite di 3 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (articolo 3, comma 1);
- l'assegnazione di una dotazione iniziale di 200 milioni di euro per il 2016 al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate (articolo 4, comma 2);
- le spese per la segreteria tecnica e il personale di supporto dell'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma del 24 agosto 2016, entro il limite di 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2021 (articolo 15-*bis*, comma 6);
- il credito di imposta per le erogazioni liberali finalizzate alla manutenzione, protezione e restauro dei beni culturali di interesse religioso siti nei comuni colpiti dal sisma, quantificati dalla relazione tecnica, trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2018, in 3 milioni di euro per l'anno 2019, in 4 milioni di euro per l'anno 2020, in 1,3 milioni di euro per l'anno 2021 e in 0,27 milioni di euro per l'anno 2022 (articolo 17, comma 3);
- la disapplicazione, per l'anno 2016, dei limiti di spesa per gli Enti parco nazionali coinvolti dal sisma, cui corrisponde un onere pari a 127 mila euro per il 2016 (articolo 26);
- gli oneri conseguenti all'attuazione del programma delle infrastrutture ambientali da ripristinare o da realizzare nei comuni colpiti dal sisma, nei limiti di 3 milioni di euro per l'anno 2016 (articolo 27);
- il differimento delle rate dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti S.p.a. agli enti territoriali interessati dal sisma, il cui onere è pari a 7,6 milioni di euro per il 2017 e a 3,8 milioni di euro per il 2018 (articolo 44, comma 1);
- l'esclusione, per l'anno 2016, per i comuni colpiti dal sisma, dagli obblighi di pareggio di bilancio, il cui onere è stimato dalla relazione tecnica in 11 milioni per il 2016 (articolo 44, comma 2);

- la sospensione del versamento, di cui al decreto-legge n. 35 del 2013, relativo alla quota capitale annuale di rimborso delle anticipazioni di liquidità alle regioni, cui appartengono i comuni colpiti dal sisma, con un onere pari a 1,9 milioni di euro per il 2017, a 5,6 milioni di euro per il 2018 e a 10,6 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021 (articolo 44, commi 4 e 6);
- il riconoscimento di un'indennità *una tantum* in favore dei lavoratori non subordinati che abbiano dovuto sospendere l'attività a causa del sisma, con un onere pari a 134,8 milioni di euro per il 2016 (articolo 45, comma 4);
- l'esenzione dalla contribuzione addizionale relativa ai periodi di trattamento di integrazione salariale straordinaria con riferimento ai comuni colpiti dal sisma, con un onere pari a 8,9 milioni di euro per il 2017, a 12,2 milioni di euro per il 2018 e a 2 milioni di euro per il 2019 (articolo 45, comma 8);
- la sospensione di versamenti tributari nei comuni colpiti dal sisma, con oneri valutati dalla relazione tecnica in 201,3 milioni di euro per il 2016 (articolo 48, commi 10, 10-*bis* e 11);
- la sospensione di versamenti contributivi nei comuni colpiti dal sisma, con oneri valutati in 97,835 milioni di euro per il 2017 e in 344,53 milioni di euro per il 2018 (articolo 48, comma 13);
- la sospensione delle imposte sui fabbricati danneggiati dal sisma, con oneri valutati dalla relazione tecnica in 24,5 milioni di euro per il 2016, in 52,5 milioni di euro per il 2017, in 51 milioni di euro per il 2018 e in 49 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 (articolo 48, comma 16);
- la spesa per il trattamento economico e il compenso per lavoro straordinario del personale che opera presso la struttura del Commissario straordinario per la ricostruzione, nel limite di spesa di 3 milioni di euro per il 2016 e di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (articolo 50, commi da 1 a 8);
- l'assunzione di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato da parte dei comuni colpiti dal sisma nel limite di spesa di 1,8 milioni di euro per il 2016 e di 14,5 milioni di euro per il 2017 (articolo 50-*bis*, comma 1);

- l'assunzione di personale tecnico e amministrativo a tempo determinato da parte del Dipartimento della protezione civile nel limite di spesa di 140 mila euro per il 2016 e di 960 mila euro per il 2017 (articolo 50-*bis*, comma 4);

- la spesa, autorizzata nella misura di 5 milioni di euro per il 2016 e di 45 milioni di euro per il 2017, per ripristinare l'integrità del parco mezzi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (articolo 51, comma 4);

- il rifinanziamento del Fondo sociale per occupazione e formazione nella misura di 228,3 milioni di euro per il 2018 e di 19 milioni di euro per il 2019 (articolo 52, comma 1).

Ciò posto, lo stesso comma 2 dell'articolo 52 prevede che agli oneri complessivamente derivanti dall'attuazione degli interventi sopra elencati – pari, in termini di saldo netto da finanziare, a 671,502 milioni di euro per l'anno 2016, a 495,19 milioni di euro per l'anno 2017, a 322 milioni di euro per l'anno 2018, a 84,15 milioni di euro per l'anno 2019, a 64,9 milioni di euro per l'anno 2020, a 13,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,27 milioni di euro per l'anno 2022, elevati a 542,56 milioni di euro per l'anno 2017 e a 367,37 milioni di euro per l'anno 2018 ai fini della compensazione degli effetti in termini di fabbisogno e di indebitamento netto - si provveda con le seguenti modalità:

- quanto a 127 mila euro per il 2016, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare; quanto a un milione di euro per il 2016, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dello sviluppo economico e quanto a 940 mila euro per il 2016, a 16,81 milioni di euro per il 2017 e a 1,3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2022 mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero dell'economia e delle finanze (lettera *a*));

- quanto a 60 milioni di euro per il 2016, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'economia e delle finanze; quanto a 2,3 milioni di euro per il 2016, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e quanto a un milione di euro per il 2016, mediante riduzione dell'accantonamento del fondo

speciale di conto capitale relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (lettera *b*));

Quanto ai restanti oneri, si provvede mediante utilizzo di risorse iscritte in bilancio, ai sensi della legislazione vigente, e puntualmente individuate dalle lettere da *c*) a *p*) del comma 2 del medesimo articolo 52.

In particolare, ai restanti oneri si provvede secondo le seguenti modalità:

- quanto a 31,85 milioni di euro per l'anno dal 2017, a 1,85 milioni di euro per l'anno 2019, a 23 milioni di euro per l'anno 2020, a 11,2 milioni di euro per l'anno 2021 e a 0,13 milioni di euro per l'anno 2022, mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004 (lettera *c*)).

- quanto a 80 milioni di euro per il 2016 mediante utilizzo delle entrate derivanti dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato, di cui all'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000, che, alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, non sono ancora state utilizzate per iniziative a vantaggio dei consumatori (lettera *d*));

- quanto a 50 milioni di euro per il 2016, mediante utilizzo delle risorse del Fondo per le emergenze nazionali, di cui all'articolo 5, comma 5-*bis*, della legge n. 225 del 1992, che reca per il medesimo anno 2016, presso il bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno stanziamento di 249 milioni di euro (lettera *e*));

- quanto a 3 milioni di euro per il 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2016 disposta dall'articolo 1, comma 111, della legge n. 147 del 2013, per interventi di messa in sicurezza del territorio (lettera *f*));

- quanto a 20 milioni di euro per il 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 251, della legge n. 266 del 2005, relativa all'istituzione di un Fondo per consentire assunzioni a tempo indeterminato presso la Pubblica amministrazione (lettera *g*));

- quanto a 35 milioni di euro per il 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 361, della legge n. 311 del 2004, relativa all'istituzione del Fondo

rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca presso la gestione separata della Cassa depositi e prestiti Spa, con una dotazione annua di 150 milioni di euro a decorrere dal 2006 (lettera *h*);

- quanto a 15 milioni di euro per il 2016, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 90, della legge n. 228 del 2012, relativa a assunzioni di personale nel comparto sicurezza-difesa, con una dotazione di 120 milioni di euro annui a decorrere dal 2014 (lettera *i*);

- quanto a 201,35 milioni di euro per l'anno 2017, a 348,7 milioni di euro per l'anno 2018 e a 81,45 milioni di euro per il 2019, mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate e delle minori spese derivanti dall'attuazione dell'articolo 48, commi 10, 11 e 13, e dell'articolo 50-*bis* (lettera *l*);

- quanto a 231,3 milioni di euro per il 2016, mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una quota di pari importo delle risorse di cui all'articolo 1, comma 108, della legge n. 208 del 2015, stanziata, nella misura di 617 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016-2019, per la concessione di un credito d'imposta alle imprese che effettuano l'acquisizione di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e delle regioni Molise, Sardegna e Abruzzo (lettera *m*);

- quanto a 141,835 milioni di euro per l'anno 2016, a 231,23 milioni di euro per l'anno 2017 e a 3 milioni di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge n. 185 del 2008 (lettera *n*)⁷;

- quanto a 14 milioni di euro per l'anno 2017, a 40,6 milioni di euro per l'anno 2020 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2021, mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge n. 190 del 2014 (lettera *o*);

⁷ Si segnala che il Fondo è stato incrementato di 592,6 milioni di euro per il 2016 dall'articolo 8 del decreto-legge n. 193 del 2016, oltre che dal comma 1 dell'articolo 52 in esame.

- quanto a 30 milioni di euro per il 2016, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 16, comma 7, del decreto legislativo n. 22 del 2015, recante l'istituzione di un apposito Fondo per la concessione di un assegno di disoccupazione con una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, incrementata dapprima dall'articolo 43, comma 5, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nella misura di 180 milioni di euro per il 2016, di 270 milioni di euro per il 2017, di 170 milioni di euro per il 2018 e di 200 milioni di euro annui a decorrere dal 2019 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 387, lettera *b*), della legge n. 208 del 2015, nella misura di 220 milioni di euro per l'anno 2016 (lettera *p*)).

Al riguardo, si evidenzia che gli accantonamenti del Fondo speciale di parte corrente e di conto capitale utilizzati ai sensi delle lettere a) e b) del comma 2 dell'articolo 52, recano le necessarie disponibilità. Ciò posto, per quanto concerne in particolare la riduzione di 1 milione di euro per l'anno 2016 dell'accantonamento del fondo speciale di conto capitale relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, appare necessario che il Governo assicuri che la citata riduzione non pregiudichi l'adempimento di obblighi internazionali.

Per quanto riguarda invece la copertura finanziaria disposta ai sensi delle lettere da c) a p) del predetto comma 2 dell'articolo 52, nell'evidenziare che le risorse utilizzate presentano la necessaria capienza per far fronte agli oneri derivanti dal provvedimento, ivi compresi quelli derivanti dall'articolo 17, come rideterminati dalla Relazione tecnica - ancorché non correttamente indicati dal comma 3 del medesimo articolo 178 - appare necessario che il Governo assicuri che l'utilizzo delle risorse medesime non comprometta la realizzazione di interventi già previsti a legislazione vigente.

⁸ Si segnala che tali oneri sono valutati in 0,8 milioni di euro per l'anno 2018, in 1,3 milioni di euro per l'anno 2019, in 1,8 milioni di euro per l'anno 2020, in 0,6 milioni di euro per l'anno 2021 e in 0,13 milioni di euro per l'anno 2022. Tuttavia, come risulta dalla Relazione tecnica trasmessa dal Governo ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, essi devono intendersi incrementati, in conseguenza dell'estensione dell'ambito di applicazione del provvedimento anche ai comuni di cui all'allegato 2, di un milione di euro per l'anno 2018, di 1,7 milioni di euro per l'anno 2019, di 2,2 milioni di euro per l'anno 2020, di 0,7 milioni di euro per l'anno 2021 e di 0,14 milioni di euro per l'anno 2022.